

## **‘Barbari’ e civitas Romana.**

### ***Dal 212 alle soglie del V secolo: una ricognizione delle fonti***

#### I. *Barbari* dediticii

Sono al centro di questo contributo due argomenti senza dubbio contigui, ma non del tutto omogenei: la cittadinanza romana e i cosiddetti *dediticii* da un canto; dall’altro, invece, l’acquisto della *civitas* da parte dei *barbari*<sup>1</sup> o per effetto del servizio militare e del congedo onorevole dall’esercito o per concessione viritana. Proprio perché il contesto generale entro il quale si colloca la storia della *civitas Romana* in età tardoantica finisce inevitabilmente per interferire con lo studio dei due temi – più specifici – di cui vorrei occuparmi, credo sia opportuno ricordare fin da adesso che, dopo la *constitutio Antoniniana*, i criteri territoriali e spaziali non prevalsero, nella trasmissione dello *status civitatis* e nel suo acquisto per nascita, su quelli fondati sulla discendenza<sup>2</sup>.

Gli specialisti del diritto romano dovrebbero evitare di alimentare, a tal riguardo, inutili equivoci. Purtroppo capita perfino di leggere che Caracalla, nel 212, avrebbe concesso «un *ius soli* temporaneo»<sup>3</sup>. In realtà, per non lasciarsi fuorviare da nomenclature giuridiche anacronistiche, basterebbe affrontare lo studio della storia della cittadinanza romana consapevoli del fatto che la sua propagazione transgenerazionale si subordinava a regole non arbitrarie, ma profondamente radicate, al contrario, nel diritto della filiazione. Il criterio della discendenza fu il solo a venir preso in considerazione. E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché – e si pensi, per esempio, al processo di municipalizzazione dell’*Italia* – quel che si rileva a Roma, nella lunga durata, è, quanto

<sup>1</sup> Nulla a tal riguardo, nonostante il titolo, nel saggio di G. Zanon, *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo*, in U. Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 167-183.

<sup>2</sup> *Infra*, p. 357.

<sup>3</sup> D. Mattiangeli, *Gli effetti della cittadinanza romana erga omnes sul sistema sociale ed economico romano dopo Caracalla*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (a.c. di), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 434. Inoltre, come ha opportunamente sottolineato A. Calore, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970*, in I. Birocchi, M. Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 123-127, la visione moderna dell’antitesi tra *ius soli* e *ius sanguinis* si muove su di un piano formalistico-dogmatico del tutto estraneo alla concreta esperienza giuridica romana d’età repubblicana e imperiale.

alla trasmissione degli *status*, l'assoluta inesistenza del «principio territoriale»<sup>4</sup>: sicché, a ben vedere, un istituto come il *ius soli*, nato in Francia e in Inghilterra, soltanto nel quadro del diritto feudale tardomedievale e moderno e profondamente rielaborato, in Europa e nel Nuovo Mondo, tra XIX e XX secolo, tra la fine repubblica e gli esordi del V secolo non poteva essere contemplato neppure in astratto.

Sono la *constitutio Antoniniana* e i testi che fanno menzione del suo dispositivo il nostro punto di partenza obbligato. In effetti – secondo che si confidi nell'una o nell'altra delle tante interpretazioni di queste testimonianze e, in particolare, delle linee 7-9 del Papiro di Giessen – si possono proporre ricostruzioni sensibilmente differenti della storia della cittadinanza romana nel III e nel IV secolo e, di conseguenza, della condizione dei cosiddetti *barbari dediticii*:

D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*): *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.*

*P. Giss.* 40 col. I, ll. 7-9 : (...) δίδωμι τοῖς συνάπα- [σιν -ca.-? - κατὰ τ]ήν οἰκουμένην π[ολειτ]εῖαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ίς] τῶν [δε]δεδιτκίων. (...)

Dio *Hist.* 77(78).9.5 (...): τῶν τε τελῶν τῶν τε ἄλλων ἃ καινὰ προσκατέδειξεν, καὶ τοῦ τῆς δεκάτης ἦν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπὲρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων καὶ ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων τισὶ κλήρων καὶ δωρεᾶς ἐποίησε πάσης, τὰς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας (οὗ ἔνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῶ καὶ ἐκ τοῦ τοιοῦτου προσίη διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, ἀπέδειξεν)<sup>5</sup>.

L'*edictum* del 212 coinvolse la generalità degli abitanti liberi dell'Impero – come parrebbero attestare (tanto più se li si coordina tra loro) questi tre passi –, o, al contrario, esso escluse determinati gruppi o certi soggetti dal 'dono divino'<sup>6</sup> di Caracalla, ossia dal beneficio della cittadinanza?

<sup>4</sup> Y. Thomas, «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Paris - Rome 1996, 1-23.

<sup>5</sup> Trad. it. «[*scil.* Caracalla] decretò inoltre nuove imposte, e portò al 10 %, rispetto all'originario 5 %, le imposte gravanti sulle liberazioni degli schiavi, sulle successioni e sugli altri lasciti e abolì il diritto di esenzione dalle tasse che era garantito in questi casi per i parenti prossimi (questo fu il motivo per cui dichiarò cittadini romani tutti gli abitanti dell'Impero, in apparenza per onorarli, in realtà perché in tal modo si accrescessero le sue entrate; infatti i *peregrini* erano esenti dalla maggior parte di queste imposte)».

<sup>6</sup> *BGU.* n. 655, *nomós* dell'Arsinoite, 15 agosto 215. Un certo Aurelio Zosimo ricordava di essersi chiamato Zosimo di Leonida «prima del dono divino (*Theia Dōreá*)».

Alla luce del prezioso documento papiraceo celebrato anche dal Seminario Italo-Tedesco di Villa Vigoni (9-11 dicembre 2021), non penso sia possibile risolvere il nostro dilemma<sup>7</sup>. Sebbene la quasi totalità degli studiosi, oggi come in passato, confidi, per sciogliere questo nodo, nel testo trasmessoci dal Papiro di Giessen, io dubito che esso possa fornire prove decisive o indizi rilevanti. Quand'anche integrassimo la linea 9 leggendovi, in accordo con quella che comunque resta la *communis opinio*<sup>8</sup>, le parole  $\chi\omega\rho[\iota\zeta] \tau\acute{\omega}\nu [\delta\epsilon]\delta\epsilon\iota\tau\iota\kappa\acute{\iota}\omega\nu$ , non potremmo, per ciò stesso, identificarle con una clausola di esclusione<sup>9</sup>, riconnettendole, di conseguenza, al verbo reggente  $\delta\acute{\iota}\delta\omega\mu\iota$  nella linea 7<sup>10</sup>. Insomma questo documento ben poco può rivelarci sugli esiti e sui limiti del processo di estensione della *civitas*. Inoltre, pur sorvolando – come, tra gli altri, hanno sug-

<sup>7</sup> Un quadro già in V. Marotta, *Inclusione o esclusione? La 'constitutio Antoniniana' e i limiti del cosmopolitismo universale romano*, in G. Cerrina Feroni, V. Federico (a c. di), *Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali*, Napoli 2018, 143-163, in part. 138 ss. Una messa a punto in H. Inglebert, *Les participations à la romanité*, in H. Inglebert (éd.), *Histoire de la civilisation romaine*, Paris 2005, 451 ss.

<sup>8</sup> Vd. recentemente P. van Minnen, *Three Edicts of Caracalla? A New Reading of P.Giss. 40*, in *Chiron* 46, 2016, 205 ss., in part. 217 ss. Cfr., inoltre, 219 e nt. 66, ove l'A. di questo peraltro ottimo articolo si concentra su di un particolare secondario (la presenza di traslitterazioni di parole latine in iscrizioni o in papiri greci e, di conseguenza, il confronto che ho proposto, sulla scia di J.H. Oliver (*infra*, nt. 24), tra *asp<e>ratura* – un termine impiegato da Adriano in una epistola nella quale egli trattava di alcune questioni concernenti la banca pubblica di Pergamo (*OGIS*. 484, l. 25) – e *additicius*), ma non si sofferma, purtroppo, sulla principale obiezione formulata contro la congettura  $[\delta\epsilon]\delta\epsilon\iota\tau\iota\kappa\acute{\iota}\omega\nu$ : V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. *Una sintesi*, Torino 2009, 114. In effetti questo termine non appare in grado di assumere in sé tutte le categorie di individui che – qualora le parole  $\chi\omega\rho[\iota\zeta] \tau\acute{\omega}\nu [\delta\epsilon]\delta\epsilon\iota\tau\iota\kappa\acute{\iota}\omega\nu$  avessero davvero proposto una clausola di esclusione – non sarebbero state comunque ricomprese tra le destinatarie della *Theia Dōrea*, innanzi tutto i liberti latini (*infra*, p. 341 e nt. 16). Sostenere, inoltre, che il termine *additicius* – quantunque generico, perché utilizzabile, a seconda delle necessità, in differenti contesti – non appartenga alla lingua tecnica del diritto (p. 219) appare, già a un primo sguardo, asserzione priva di fondamento: cfr. D. 50.16.98.1 (Cels. 39 dig.): J. Rüpke, *The Roman Calendar from Numa to Constantine: Time, History, and the Fasti*, Malden (MA) - Oxford 2011, 79 ss.; altra lett. e approfondita analisi del passo in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018, 404 ss. A utilizzare per primo e a tramandare alla giurisprudenza successiva (da Quinto Mucio a Giuvenzio Celso) quest'autentica 'gemma lessicale' è stato il giurista Cato da identificare, probabilmente, con Catone Liciniano. Sul termine *additicius* e il suo impiego nella disciplina del calendario ora R. D'Alessio, «*Quasi sine tempore*». *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Napoli 2021, in part. 11 ss., 101 ss.

<sup>9</sup> Per le ragioni che espongo, *infra*, nel testo e, *infra*, in nt. 24.

<sup>10</sup> Se accediamo alle conclusioni di G. Segré, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il papiro Giessen 40, I* (1925), ora in *Scritti giuridici*, II, Roma 1938, 97-271, 126 nt. 1, 129 nt. 1, 230 ss., ove altri riferimenti al dibattito filologico seguito alla scoperta e alla pubblicazione del papiro. Ma si veda anche quel che aveva scritto, qualche anno prima, P. Jouguet, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911 (rist. 1968), 354.

gerito di fare Francesco De Martino<sup>11</sup> e, più recentemente, Jerzy Méléze Modrzejewski<sup>12</sup> – sulla sintassi greca e sullo stile, dovremmo non di meno riconoscere – nel congiungere tali parole alla frase principale retta dal verbo δίδωμι – che il termine *dediticius*, a differenza di un trasformista sul palcoscenico, stenta a interpretare più parti 'in commedia' e a designare, perciò, le disparate categorie di individui a vario titolo escluse, secondo gli interpreti, dalla *Theía Dōreá*: nell'ordine *liberti dediticii, deportati*, condannati all'*opus publicum perpetuum*, masse contadine tributarie estranee ai ranghi civici di un *políteuma* (Egizi<sup>13</sup> della *χώρα* e *λαοί* dell'Asia minore e della *Syria*<sup>14</sup> in primo luogo) e, infine, i *dediticii* per antonomasia, i *barbari dediti in fidem*.

Basterebbe osservare che, forzando, forse oltre il lecito<sup>15</sup>, il suo tenore let-

<sup>11</sup> F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975<sup>2</sup>, 781 ss., in part. 782 e 793: «(...) ragioni di ordine stilistico e grammaticale consigliano di riferire l'esclusione dei *dediticii* alla clausola introdotta dalla parola *ménontos*» ... «se questa è la conclusione storica, il testo del papiro Giessen conteneva l'esclusione dei *dediticii* dal conferimento della cittadinanza romana, il che implica necessariamente di collegare a tale esclusione la clausola esistente nella parte lacunosa. Si può anche ammettere che tale clausola, immediatamente riferita a coloro cui la cittadinanza veniva concessa sia un inciso nel testo, mentre il *chōris tōn dedeitiikōn* si colleghi invece direttamente con le parole del conferimento. Non è certo un esempio di stile, ma non dobbiamo, per attribuire perfezione stilistica all'ignoto traduttore della costituzione, offendere la logica del testo e la storia».

<sup>12</sup> J. Méléze Modrzejewski, *Un Empire Universel*, in *Droit et Justice dans le monde grec et hellénistique*, JJP. Suppléments vol. X, Warszawa 2011, 475 ss., in part. 486 s. e nt. 48, ove lett., cui *adde* quella riferita in V. Marotta, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (éd.), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 551 ss., in part. 554 s.

<sup>13</sup> O meglio tra contadini egizi sottoposti, per intero, al pagamento del *tributum capitis* (*laographouménōi*) e *dediticii*: vd. U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde* I.1. *Erster Band: Historischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge*, Leipzig 1912, rist. an. Hildesheim 1963, 59-60. M. Rostovtzeff, *Per la storia del colonato*, (ed. or. Berlin, 1910), trad. it. a c. di A. Marcone, Brescia 1994, 226 e 229, ha fatto proprie, riferendo *verbatim* il testo di una lettera di Ulrich Wilcken, queste conclusioni. Pertanto, anche a suo parere, i *dediticii* del *P. Giss.* 40 col. I coinciderebbero – proprio come sosteneva Paul Martin Meyer – con i *laographouménōi* e, di conseguenza, sul piano strettamente oggettivo, con gli *ὀμόλογοι*. In altre parole questi ultimi si identificherebbero con l'intera popolazione dell'Egitto soggetta a testatico, più precisamente con gli uomini tra i 14 e i 60 anni tenuti al pagamento del *tributum capitis*. Ma già gli editori (J.H. Johnson, V. Martin, A. Hunt) del *P.Ryl.* II 209 (*Documents of the Ptolemaic and Roman Periods*, Manchester, 1915) contestarono il fondamento dell'equiparazione, congetturata dal Wilcken, tra *ὀμόλογοι* e *dediticii*. Ulteriori ragguagli in V. Marotta, *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in L. Cecchet, A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden - Boston 2017, 172 ss., in part. 188 ss.

<sup>14</sup> M.A. Levi, *Né liberi né schiavi. Gruppi sociali e rapporti di lavoro nel mondo ellenistico-romano*, Milano 1976, in part. 97 ss.

<sup>15</sup> Sul punto, adesso, F. Musumeci, *Sugli ἀπόλιδες menzionati in due frammenti dei Digesta*, in *AUPA.* 63, 2020, 295-316 (*infra*, nt. 71).

terale, potremmo ricondurre alla nozione di *dediticius* – insieme con i *dediticii* e, in particolare, con i *liberti dediticii* – i *deportati* e i condannati *in opus publicum*. Ma i *liberti Latini* – categoria abolita soltanto da Giustiniano – non riuscirei davvero ad annoverarveli<sup>16</sup>. Ricomprenderli in ogni caso tra i destinatari dell'*edictum de civitate*, imporrebbe di credere che l'imperatore abbia assunto – senza concedere alcun indennizzo – una decisione identificabile, in effetti, con un autentico esproprio a danno degli ex padroni, dei loro eredi e dei loro *legatarii*<sup>17</sup>. Potremmo in astratto supporre l'esistenza di una clausola che salvaguardasse i loro *iura*, in forza della quale questi liberti, sebbene divenuti *cives Romani*, morissero, non di meno, *tamquam Latini*. Ma della sua presenza nella linea 9 del Papiro o, comunque, della sua esistenza, anche altrove, non si riesce davvero a intravedere alcuna traccia<sup>18</sup>.

In effetti, leggendo il dispositivo dell'editto *iuxta propria principia*, ossia come un documento giuridico<sup>19</sup>, senza proiettarvi suggestioni prese a prestito dalla storia economico-sociale<sup>20</sup> o dalla storia politica<sup>21</sup>, appare davvero arduo concludere che le linee 8-9 del Papiro di Giessen e, in particolare, le parole

<sup>16</sup> Segnalava quest'assenza già Chr. Sasse, *Die Constitutio Antoniniana. Eine Untersuchung über den Umfang des Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I.*, Wiesbaden 1958, 109 s. Ma De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.2 cit. 791 s., ritiene che non si tratta di un argomento decisivo per escludere dalla categoria dei *dediticii*, i *libertini Aeliani*, la cui condizione era inferiore a quella dei *Iuniani* ed esigeva, quindi, maggiore attenzione. Il che è ovviamente vero. Tuttavia è questa assenza stessa a dimostrare che la clausola  $\chi\omega\rho[\iota\zeta] \tau\acute{\omicron}\nu [\delta\epsilon]-\delta\epsilon\iota\tau\iota\kappa\iota\omicron\nu$  è inidonea, come tale, a indicare l'insieme degli esclusi dal beneficio della cittadinanza, perché delle due l'una: o le parole  $\chi\omega\rho[\iota\zeta] \tau\acute{\omicron}\nu [\dots]\epsilon\iota\tau\iota\kappa\iota\omicron\nu$  appaiono in grado di includere, nella loro previsione, anche i Latini Iuniani oppure dovremmo sostenere che la cancelleria di Caracalla avrebbe congegnato un documento normativo concepito così male da risultare di fatto inapplicabile per le ragioni addotte nel testo (p. 339). Poiché tutto ciò è insostenibile ed è smentito da innumerevoli dati, ne consegue, allora, che l'interpretazione preferibile del nostro documento è senza dubbio un'altra, vale a dire una qualsiasi che non ci imponga di credere che la linea 9 del Papiro contemplasse una clausola di esclusione dalla *Theia Dōreá*. Cfr. anche, *infra*, ntt. 23 e 24.

<sup>17</sup> Un quadro in L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sotto la direzione di J.-L. Ferrary e di Ph. Moreau [in linea]. Paris: IRHT-TELMA, 2007, URL: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>. Data dell'ultimo aggiornamento: 15/04/20 (data dell'ultimo accesso: 08/07/2022), § 4.3.

<sup>18</sup> Cfr. Gai 3.72.

<sup>19</sup> Che in quanto tale, dovrebbe proporsi il fine di definire un dispositivo normativo coerente innanzi tutto con sé stesso oltre che con l'ordinamento allora esistente.

<sup>20</sup> S. Mazzarino, *L'Impero romano*, II, Roma - Bari 1986<sup>2</sup>, in part. 609 ss., 689 ss. Cfr., *supra*, ntt. 11 e 13.

<sup>21</sup> Un esemplificazione in C. Moatti, '*Res publica*'. *Histoire romaine de chose publique*, Paris 2018, 361 ss., in part. 369 ss. (cfr. anche, della medesima A., *La constitution de Caracalla et l'imprescriptibilité des crimes d'État*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat* cit. 637 ss., in part. 643 ss.).

χωρ[ις] τῶν [..]δεικτικῶν definiscano una clausola di esclusione. E, forse, non è un caso se oggi l'integrazione [ἀδ]δεικτικῶν, una traslitterazione del neutro *additicia*<sup>22</sup>, stia conquistando il consenso di un certo numero di studiosi<sup>23</sup>. Non di meno, a differenza di quel che supposeva James Oliver<sup>24</sup>, è impossibile, a mio parere, individuare una perfetta simmetria tra la clausola '*et sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*'<sup>25</sup> della *Tabula Banasitana* e quella definita dalla sua restituzione del Papiro di Giessen (χωρ[ις] τῶν [ἀδ]δεικτικῶν<sup>26</sup>). La prima, nell'estratto dal *Commentarius civitate Romana donatorum*, non può configurarsi come un'aggiunta (un *additicism*) alle parole *salvo iure gentis*, ma, tutt'al più, come una sua ulteriore precisazione, necessaria, forse, per chiarire, a scanso d'equivoci, che il *princeps gentis* Iulianus e la sua famiglia, oltre a restare pur sempre soggetti a ogni obbligo imposto alla loro tribù (verosimilmente in forza di un *foedus*), non erano stati esonerati dal pagamento di alcuna imposta.

<sup>22</sup> Sul punto, oltre a una puntuale rassegna d'opinioni, rilievi sempre persuasivi in G. Purpura, «*Constitutio Antoniniana de civitate (212 d.C.)*. (P.Giss. 40 I = FIRA. I, 88) (p. 215 d.C.)», in Id. (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteustiniani (FIRA)*. Studi preparatori, I, *Leges*, Torino 2012, 695-715, in part. 703 s.

<sup>23</sup> Da ultimo, su tale linea, anche A. Imrie, *The Antonine Constitution. An Edict for the Caracalla Empire*, Leiden - Boston 2018, 139 ss., in part. 146-150, 149 s.

<sup>24</sup> J.H. Oliver, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *AJPh.* 93, 1972, 336-340; Id., *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, American Philosophical Society, Philadelphia 1989, n. 260, 496-505, in part. 504. Imprescindibile l'accurata analisi paleografica e filologica di P.A. Kuhlmann, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse. Edition, Übersetzung und Kommentar*, Giessen 1994, 215 ss., 221, in part. 234 ss. Recentemente O. Licandro, *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma 2021, in part. 61 ss., riprendendo una congettura di Richard Böhm, ritiene che il Papiro, alla linea 9, vada integrato con [ἀπολ]εικτικῶν, quale variante di ἀπολιτικῶν. Ma si tratta di un termine (ἀπολειπτικοί) che, oltre a rappresentare un autentico *hapax* nella lingua greca (talché neppure nelle edizioni critiche dell'*Encomio di Roma* di Elio Aristide esso trova un sia pur minimo riscontro [diversamente da quel che supposeva il Böhm], ove invero, al § 65, si legge ἀπολειπομένων), ci porrebbe, a differenza di *dediticius* e di *additicius*, innanzi a un caso totalmente diverso da quello di una traslitterazione di un vocabolo tecnico dal latino. Sicché, in questa lingua, possiamo individuare un unico corrispondente: l'espressione *peregrini nullius civitatis*. Non di meno, allora, dovremmo chiederci perché l'autore della versione greca dell'Editto non abbia adoperato il vocabolo ἀπόλιδες, utilizzato, proprio in quegli anni, sia da Ulpiano che da Marciano (*infra*, nt. 71). E, in effetti, nel § 75 dell'*Encomio di Roma*, ricorre proprio il lemma ἄπολις (ἀπόλιδας).

<sup>25</sup> *IAM.* II. 94 = *ILMaroc* 94 ll. 35-37 (...) *his ciuitatem Romanam dedimus, saluo iure gentis et sine deminutione tributorum et uectigalium populi et fisci*.

<sup>26</sup> A tal riguardo le obiezioni alla tesi dell'Oliver di J. Méléze Modrzejewski, *Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romaine*, in *JJP.* Supplements n. 21, Warszawa 2014, 322, appaiono persuasive.

La sotto-clausola<sup>27</sup> χωρ[ίς] τῶν [ἀδ]δεικτικῶν – concepita, se confidiamo in questa congettura, con estrema duttilità – parrebbe sottolineare che tutti gli statuti personali supplementari e ulteriori rispetto al *ius*<sup>28</sup> di ciascuna comunità

<sup>27</sup> Sotto-clausola proprio perché essa, nella mia interpretazione, si coordina compiutamente con la cosiddetta clausola di salvaguardia: [μ]ένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων, (...).

<sup>28</sup> *Ius* (forse nel *P.Giss.* 40 col. I, l. 9, *δικαίον* o altro termine analogo; *ius* nella *tabula Banasitana*) ha qui il significato di assetto delle cose in virtù del quale ogni città, ogni comunità ha il proprio specifico *status* cui conseguono diritti, ma anche obblighi e doveri. Per questo significato del termine *ius* vd. C. Beduschi, *Introduzione* a M. Gardini, *Il regime giuridico delle servitù*, Parma 2013, 7. Osservazioni sul punto anche in L. Peppe, 'Civis Romana'. *Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 20 s. Ma *salvo iure gentis*, nella *Tabula Banasitana*, o [μ]ένοντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων nella restituzione corrente del Papiro di Giessen possono essere anche assunti in un significato sensibilmente differente: si sarebbe fatto salvo, secondo alcuni studiosi, il diritto proprio e originario dei nuovi cittadini, ossia la possibilità di perpetuare l'impiego delle regole e degli istituti propri delle loro comunità d'origine. Così, da ultimo, A. Palma, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino 2020, in part. 27 ss., in part. 29. È una linea interpretativa che dipende, che se ne sia o meno consapevole, dalle congetture di Jerzy Modrzejewski e del primo editore della *Tabula Banasitana*, William Seston. Ma, ovviamente, il Modrzejewski, in particolare, sapeva bene che occorreva distinguere tra ambiti differenti, senza mettere tutto sullo stesso piano: cfr. Marotta, *Doppia cittadinanza* cit. 557 ss. E, in effetti, procedendo su questa linea, chi non predispone, come minimo, qualche cautela, può anche formulare asserzioni tali da suonare, almeno per me, sorprendenti. Per esempio, F. Fasolino, *Lo sfaldamento del concetto tradizionale di cittadinanza. Spunti di riflessione dall'esperienza romana*, in Vincenti (a c. di), *Cittadinanza* cit. 142, scrive: «L'acquisizione della cittadinanza romana non comportava la contestuale ammissione allo *ius proprium civitatis*, e men che mai ne determinava una sorta di applicazione esclusiva: permaneva anzi in capo al neocittadino residente nelle province dell'impero la facoltà di scegliere tra ordinamenti concorrenti secondo il proprio interesse». Se, con queste parole, si intende semplicemente affermare che ogni nuovo neocittadino può far uso – fatto salvo comunque il cosiddetto *Heimathsrecht* (ossia quell'insieme di diritti e di doveri inerente alla gestione delle magistrature e dei sacerdozi della propria comunità di origine) – di schemi negoziali e di istituti anche non romani, si può anche convenire a tal riguardo, purché risulti chiaro che tutto ciò, a seconda della giurisdizione che si adisce, può valere solo entro certi ambiti e non in altri. Per il diritto degli scambi e non per il diritto che disciplina, per esempio, i rapporti giuridici di famiglia. Esistevano consuetudini o norme locali indifferenti per l'ordine giuridico romano, perché non ponevano in discussione i *boni mores*. Ma – se si guarda al matrimonio, un istituto che ha rilevanza anche e soprattutto sul piano del diritto pubblico (perché, tra le altre cose, interferisce con la filiazione legittima e, dunque, con l'acquisto della *patria potestas*) – possiamo constatare come la poligamia – ancor diffusa tra i Giudei che vivevano nell'Impero e tra molte altre popolazioni della Siria, dell'Arabia Nabatea e della Mesopotamia e tra le stesse tribù maure (si pensi agli *Zegrenses* della *Tabula Banasitana*: per i Mauri cfr. Proc. *BV.* 2.11.13; 2.10.11: sul punto J. Conant, *Staying Roman. Conquest and Identity in Africa and Mediterranean, 439-700*, Cambridge 2012, in part. 267) – abbia costantemente comportato, per i cittadini romani, la sanzione dell'*infamia*: C. Bur, *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C. - 96 apr. J.-C.)*, Rome - Paris 2018, in part 484 ss. Per altro verso, i matrimoni endogamici (in special modo quelli adelfici, piuttosto frequenti, in Egitto, tra i discendenti dei coloni greci e macedoni) o fra ascendente e

dell'Impero<sup>29</sup>, *in primis*, ovviamente, i privilegi fiscali concessi a individui come i veterani per esempio, dovevano essere non di meno salvaguardati, benché, in tutto o in parte, difforni dalla condizione generale riconosciuta, in ragione dello speciale assetto giuridico della comunità di cui essi erano *originarii*, agli altri membri del loro medesimo *políteuma*.

Perciò la clausola di salvaguardia [μ]έροντος 9. [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]-  
 άτων<sup>30</sup> e le parole χωρ[ις] τῶν [ἀδ]δεικτικῶν, coordinate insieme, si limiterebbero

discendente sono sempre stati interdetti ai *cives* (cfr. *Gnomon Idiologi* 23). Tuttavia, ancor prima della *constitutio Antoniniana*, la giurisprudenza severiana – al fine di graduare le responsabilità e, dunque, le sanzioni da ingliggere – distinse tra *incestus iuris civilis* e *incestus iuris gentium* (cfr. D. 23.2.68 pr. [Paul. *l.s. ad sc.tum Turpillianum*]; D. 12.7.5.1 [Pap. 11 *quaest.*]; D. 48.5.39.2 [Pap. 36 *quaest.*]).

<sup>29</sup> Vd. Marotta, *Doppia cittadinanza* cit. 568 ss. Quanto al problema del pagamento del *tributum capitis*, che si perpetuò anche dopo il 212, vedi O. Montevecchi, *La documentazione papiracea del III secolo d.C. Aspetti e problemi* (1993), ora in Ead., *Scripta selecta*, a c. di S. Daris, Milano 1998, 377 (con puntuali riferimenti a *P.L.Bat.* XIX 14 del 248 [nel quale si attesta che, a più di trenta anni dall'*edictum de civitate*, un contribuente egiziano del Fayoum pagava ancora, a differenza dei metropolitani, l'imposta personale al tasso pieno di 40 dracme] e a *P.Oxy.* XLIII 3114, l. 15 del 267 [datato, per un *lapsus calami*, al 276]). Concorde L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit* (27 v. Chr. - 284 n. Chr.), Bonn 1980, 129, 132, il quale ha opportunamente insistito sul fatto che, dopo il 212, si continuò a riscuotere l'imposta *pro capite* (la *laographia*).

<sup>30</sup> Lo statuto (il *ius: supra*, nt. 28) di ciascuna comunità dell'Impero rimane in vigore. In altre parole, per ciò che concerne il problema degli *status* individuali, la popolazione provinciale non appariva, dopo il 212, meno eterogenea di prima. Oltre tutto la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero non comportò la trasformazione delle comunità delle quali essi erano *originarii* in *municipia*: lo rimarca F. Jacques in F. Jacques, J. Scheid, *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, trad. it. Roma-Bari 1992, 361. E, invero, le *civitates peregrinae* continuarono a invocare promozioni di *status*, ossia la loro erezione a *municipia* romani. È una circostanza che si potrebbe assumere come ulteriore conferma della mia lettura delle parole [μ]έροντος [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων (ll. 8-9). Inoltre, sull'interpretazione di tale clausola, risultavano, già a suo tempo, decisivi i rilievi formulati da J.-M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, in *MEFRA.* 87.2, 1975, 995 ss., in part. 1026-1029: nei papiri le distinzioni giuridiche, dopo il 212, continuarono a essere registrate con scrupolo. Così, per esempio, nel caso dei cittadini di Ossirinco o dei cittadini di Alessandria residenti a Ossirinco. Non vi è stato alcun livellamento della popolazione provinciale in una massa indifferenziata, proprio perché – una volta confermato lo statuto di ogni comunità – ciascuno dei nuovi Aurelii è rimasto, quanto a obblighi e privilegi – nella sua precedente condizione e, di conseguenza, tenuto a prestare ciò che, già prima, doveva alla propria città e, del pari, escluso, qualora risiedesse altrove, dai vantaggi destinati ai soli *cives* della comunità che lo annoverava tra i suoi *incolae*. A Ossirinco – come ricorda Jean-Michel Carrié, *Archives municipales et distributions alimentaires dans l'Égypte romaine*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma-Paris 1998, 271 ss. (cfr. *P.Oxy.* XL 2892 col I, ll. 4-5) – occorre fornire la prova delle tre generazioni (sul punto V. Marotta, *Una breve nota su ius originis, cittadinanza e filiazione*, in *Studi in onore di Mariagrazia Bianchini*, Napoli 2022, in c.s.) per partecipare, in quanto *polítēs*, alle distribuzioni alimentari. In tal modo si spiega anche perché, a Roma, in età tardoantica, chi non fosse *civis Romanus domo Roma*, ossia non godesse dell'*origo*



a riconoscere il *ius*, ossia lo *status* delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana e a salvaguardarne, di conseguenza, le pretese nei confronti dei propri cittadini, a maggior ragione perché anch'esse, a loro volta, erano tenute a fornire – in quanto, per esempio, principali collettori delle imposte – determinate prestazioni alle amministrazioni provinciali. Ma al contempo, in tal modo, si vollero preservare<sup>31</sup> anche gli *addeitkia*, ossia quei regolamenti addizionali – talvolta più favorevoli – predisposti per certe categorie di individui (innanzi tutto i veterani), in maniera tale da garantire, dopo aver ribadito la persistenza dello *status* (*ius*) delle differenti comunità dell'Impero, i titolari di particolari privilegi.

Cosa può dirci il Papiro di Giessen sui problemi del reclutamento delle differenti unità dell'esercito e, soprattutto, sulla questione dei cosiddetti *numeri* etnici, nonché sui processi di integrazione delle comunità più periferiche nella *civitas*? Non molto, temo.

L'emanazione, nel 212, dell'*edictum de civitate* (con l'estensione della base imponibile della *decima* [*vicesima*] *hereditatium* e della *decima* [*vicesima*] *libertatis vel manumissionum*)<sup>32</sup> si conformò, in primo luogo, all'esigenza di alimentare il flusso delle risorse finanziarie destinate a sostenere l'esercito<sup>33</sup>: a tal riguardo non possiamo coltivare l'arte del dubbio. È senz'altro probabile – e lo ha sostenuto Marco Rocco<sup>34</sup> – che la *constitutio* di Caracalla tentasse anche di ovviare al problema del reintegro degli organici delle legioni. Proprio perché – come le fonti parrebbero attestare<sup>35</sup> – i *cives Romani* preferivano arruolarsi

romana, fosse escluso dai benefici riservati ai primi e, dunque, dalle distribuzioni gratuite e, allo stesso tempo, si percepisce il motivo per il quale gli altri *cives*, nell'*urbs*, fossero considerati, almeno per quest'aspetto, alla stregua di *peregrini*. Si sofferma, da ultimo, su tali questioni A. Palma, *Civitas Romana* cit. 62, ma privilegiando su quelli giuridici gli aspetti meramente ideologici.

<sup>31</sup> Χωρ[ις], in effetti, nella lingua dei papiri a volte equivale al nostro 'a parte': non tanto, però, nel senso di 'eccetto', quanto, piuttosto, in quello di 'in aggiunta a', 'oltre a': sul punto Kuhlmann, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse* cit. 232.

<sup>32</sup> S. Günther, "*Vectigalia nervos esse rei publicae*" *Die indirekten Steuern in der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008, 23 ss., 95 ss.

<sup>33</sup> V. Marotta, *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatium e constitutio Antoniniana de civitate*, in *Specula Iuris* 1.1, 2021, 115 ss.

<sup>34</sup> M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Limena (PD) 2012, 29 ss., in part. 35 ss. (Id., *The Reasons Behind the Constitutio Antoniniana and its Effects on the Roman Military*, in *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis* 46, 2010, 131-155). Così, sulle orme del Rocco e di Peter Van Minnen (*supra*, nt. 8) – anche A. Galimberti, *Caracalla*, Roma 2019, 56 s. Ma questo problema era già stato perfettamente percepito da Mazzarino, *L'Impero romano*, II cit. 691 ss. Sul punto vd. anche Imrie, *The Antonine Constitution* cit. 81 ss., in part. 93 ss.

<sup>35</sup> Ma si trattava di una questione ricorrente, perché gli stessi *cives Romani*, quanto meno dagli anni trenta del II secolo d.C., preferivano, il più delle volte, in ragione di una *disciplina militaris* meno rigida, arruolarsi negli *auxilia* piuttosto che nelle *iustae legiones*. Discussione delle

negli *auxilia*, l'imperatore decise di estendere, almeno virtualmente, il bacino di reclutamento legionario a tutti gli abitanti liberi dell'Impero. Anche così si spiegherebbe il massiccio ingresso di Traci e di Pannoni nelle legioni romane a partire dall'inizio del III secolo.

Al contrario, almeno a mio giudizio, dal momento che nel Papiro di Giessen non si può individuare con certezza la presenza di una clausola di esclusione che discrimini, in quanto tali, i cosiddetti *dediticii*, non trovano saldo fondamento quelle congetture che intendono connetterla all'esigenza – esplicitamente avvertita, secondo alcuni studiosi, da Caracalla – di salvaguardare l'uso, invalso da tempo, di reclutare reparti di specialisti tratti dalle popolazioni meno romanizzate dell'Impero e, perfino, fra certe tribù stanziato al di fuori dei confini delle *provinciae*<sup>36</sup>. In altre parole – quantunque sia vero, come ha sottolineato Marco Rocco<sup>37</sup>, che le unità etniche (un fenomeno di lunga durata) interpretarono, negli eserciti d'età severiana e postseveriana, un ruolo tutt'altro che marginale – è preferibile attenersi alla prudenza di Michael Speidel<sup>38</sup>, limitandosi a constatare la sua esistenza, senza azzardare congetture storico-giuridiche sull'*edictum de civitate* e sulla sua presunta clausola di esclusione. Oltre tutto, in età severiana, il termine *numerus* contrassegnava unità militari di varia natura, come emerge perfino da un passo di Menander<sup>39</sup>.

D'altronde, sebbene Patrick Le Roux<sup>40</sup> abbia congetturato che i *Mauri gentiles* e gli altri contingenti forniti dalle *gentes* non ottenevano la cittadinanza romana al termine del servizio, non per questo dobbiamo necessariamente annoverarli tra i *dediticii*: in effetti la *Tabula Banasitana* (ll. 4-5) si limita a sottolineare che la cittadinanza romana non veniva loro accordata *nisi maximis meritis provocata*.

In altre occasioni – come conferma la documentazione concernente i *Pal-*

differenti ipotesi interpretative e amplissima bibl. in F. Castagnino, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022, in part 77 ss.

<sup>36</sup> È un'ipotesi condivisa da Jerzi Méléze Modrzejewski (*supra*, nt. 12), che, a tal riguardo, ha esplicitamente richiamato, facendole proprie, le conclusioni della monografia di S. Kerneis, *Les celtiques: servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l'Empire Romain*, Clermont-Ferrand 1998 (n. v.), da Peter Van Minnen (*supra*, nt. 8), da Marco Rocco (*supra*, nt. 34) e, infine, dalla stessa Soazick Kerneis (*infra*, ntt. 47, 84).

<sup>37</sup> Rocco, *L'esercito romano tardoantico* cit. in part. 49 ss.

<sup>38</sup> M. Speidel, *The Rise of Ethnic Units in the Roman Imperial Army*, in *ANRW*. II.3, 1975, 202-231, in part. 213-223, 228.

<sup>39</sup> Cfr. D. 49.16.4.10 (Menander 1 *de re militari*).

<sup>40</sup> P. Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère: 'auxilia', 'numeri' et 'nationes'*, in W. Eck, H. Wolff (Hrsg.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, 347 ss., in part. 367-370; J.F. Matthews, *The Tax Law of Palmyra*, in *JRS*. 74, 1984, 161 ss.; A.M. Smith, *Roman Palmyra: Identity, Community, and State Formation*, New York 2013.

*myreni sagittarii*<sup>41</sup> e, forse, i *Mauri equites*<sup>42</sup> – la *civitas Romana* era conferita senza attribuire al veterano il *ius conubii* con la *mulier peregrina* che egli avesse scelto come *uxor*: e tutto questo, verosimilmente, sulla scorta delle disposizioni del *foedus* concluso con questa città carovaniera o, in *Tingitana*, con ciascuna delle tribù maure. Ma, se prendiamo in esame le vicende di Palmyra, meglio note almeno a grandi linee<sup>43</sup>, dobbiamo riconoscere che tali premesse non le impedirono di transitare, nel corso di circa ottanta anni, da una condizione di relativa marginalità – attestata dal tenore dei *diplomata* che riguardano i suoi *militēs*, tutti databili tra il 120 e il 126, e dal quasi coevo *De munitione castrorum* dello Pseudo-Hyginus<sup>44</sup> – a una piena integrazione nella *civitas*, come comprova il suo *status* di *colonia* con *ius Italicum* acquisito, a seconda della congettura cui si accede, nei primi anni del III secolo, non oltre, in ogni caso, il 216<sup>45</sup>.

Non dubito, pertanto, del decisivo rilievo del reclutamento dei *gentiles* nelle formazioni militari dell'Impero. Furono senz'altro numerosi gli uomini di stirpe barbarica che, provenendo dall'esterno, risultavano privi di un qualsiasi *ius originis* nelle *provinciae* romane, ma che, non di meno, già costituivano un fattore importante per la stabilità sociale, per l'economia<sup>46</sup> e, in particolare, per la difesa

<sup>41</sup> RMD. I 17 = ZPE. 133, 279 = AÉ. 1958, 30 = AÉ. 1959, 31 = AÉ. 1960, 336 = IDR. I 5 = ZPE. 208, 257 (a. 120); RMD. I 28 = IDR. I 9 = AÉ. 1977, 696; IDR. I 6a: *Palmyrenis sagittariis ex Syria qui sunt in Da]cia supe/[riore sub Iulio Se]vero ci/[vitatē dedit ...* (a. 120); RMD. I 20 = AÉ. 1975, 714 = AÉ. 1980, 763 = ZPE. 208, 259 (a. 123); RMD. IV 237 (a. 120-126).

<sup>42</sup> CIL. XVI 144. Occorre tener ben distinti i *Mauri equites* dai *Mauri gentiles*: Le Roux, *Les diplômes militaires* cit. 370. Vd. anche P. Southern, *The Numeri of the Roman Imperial Army*, in *Britannia* 20, 1989, in part. 92 ss.

<sup>43</sup> Vd., a tal riguardo, l'agile, ma avvincente, volume di M. Sommer, *Palmyra. A History*, London - New York 2018, in part. 112 ss.

<sup>44</sup> § 2 *Legiones, quoniam sunt / militiae provinciales fidelissimae, ad vallum tendere debent, ut opus valli tueantur et exercitum gentibus mixtum suo numero corporali in muro tene<ant>*; (...) § 29 *Nationes – Cantabri, Gaetuli, Palmyreni, Daci, Brittones –, centurias statorum et si quid aliud datum fuerit in exercitu symmachariorum, <in> retentura ponimus*; § 30 *Datos itaque numeros, qui infra scripti sunt, sic computabimus: Legiones III, vexillarii I' DC, cohortes praetoriae IIII, equites praetoriani CCCC, equites singulares imperatoris CCCCL, alae miliariae IIII, quingenariae V, Mauri equites DC, Pannonii veredarii DCCC, classici Misenates D, Ravennates DCCC, exploratores CC, cohortes equitatae miliariae II, quingenariae IIII, cohortes peditatae miliariae III, / quingenariae III, Palmyreni D, Gaesati DCCCC, Daci DCC, Brittones D, Cantabri DCC, centuriae statorum II.*

<sup>45</sup> D. 50.15.1.4-5 (Ulp. 1 *de cens.*): *Est et Palmyrena civitas in provincia Phoenice prope barbaras gentes et nationes collocata.* Cfr. V. Marotta in J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus, Institutiones. De censibus*, Roma - Bristol (Mass.), 277-279, ove bibl.

<sup>46</sup> M. Mirkovic, *The Later Roman Colonate and Freedom*, in *Transactions of the American Philosophical Society*, New Series, vol. 87.2, 1997, 85 ss.

dell'ecumene imperiale del terzo secolo<sup>47</sup>. Per adesso vorrei soltanto sottolineare che – venuta meno, a mio parere, l'urgenza di chiarire chi fossero i *dediticii* della linea 9 del Papiro di Giessen – risulta fuorviante individuare esclusivamente in questo temine il filo conduttore che dovrebbe connettere insieme le fonti concernenti la storia dell'esercito e del reclutamento delle cosiddette unità etniche dall'età severiana al IV secolo e oltre.

E però, ovviamente, noi non sappiamo se altre clausole dell'editto – illeggibili (in conseguenza delle vaste lacune del Papiro di Giessen) o comunque non pervenuteci – proponessero una lista degli esclusi dalla concessione della *civitas*. In tal caso, l'editto avrebbe probabilmente indicato, insieme con i *liberti dediticii*<sup>48</sup>, i liberti latini e, forse, anche i veri e propri *dediticii*, ossia – come scrive Gaio<sup>49</sup> – coloro i quali, prese le armi, combatterono contro il popolo romano e, in séguito, una volta sconfitti, si arresero<sup>50</sup>.

Pertanto – sebbene sensibilmente ridimensionata – la questione dei *dediticii* e, in primo luogo, dei *barbari* ridotti alla condizione di *dediticii*, rimane, comunque, ancora in campo, perché – come sottolineano alcuni studiosi<sup>51</sup> – *gentes devictae* e *deditae in fidem* furono sovente insediate, tra III e IV secolo, in regioni spopolate dell'Impero. Al contempo altri osservano<sup>52</sup> che, già in età severiana, i *numeri*, il più delle volte, erano reclutati tra queste popolazioni. Non di meno, a tal riguardo, va pur sempre sottolineato che conosciamo una sola unità caratterizzata, nella propria nomenclatura, come *deditizia*. Si tratta dei *Brittones dediticii Alexandriani* (?) dell'iscrizione di Walldürn<sup>53</sup> acuartierati, nel 232, in *Germania superior* (nell'Odenwald)<sup>54</sup>.

<sup>47</sup> S. Kerneis, *Les numeri ethniques de l'armée romaine au II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> siècles*, in *RSA*. 26, 1996, 69 ss., in part. 81-92. Cfr., inoltre, Southern, *The Numeri* cit. 81-140.

<sup>48</sup> Occorre, però, tener presente che, in base alla *lex Aelia Sentia*, i *liberti dediticii Aeliani* sarebbero già stati esclusi, per principio e in forza del loro specifico statuto, da ogni possibilità di accesso alla *civitas Romana*.

<sup>49</sup> Gai 1.14: *Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dederunt.*

<sup>50</sup> La *formula deditiois* si legge in Liv. 1.38.

<sup>51</sup> Mirkovic, *The Later Roman Colonate* cit. in part. 87 ss.

<sup>52</sup> Kerneis, *Les numeri ethniques* cit. 92-94.

<sup>53</sup> Cfr. *CIL*. XIII 6592 = *ILS*. 9184: *Deae Fortuna[e] / sanctae balineu[m] / vetustate conlapsum expl(oratores) Stu[ri] / et Brit(tones) gentiles [et] / officiales Bri(tonum) et(?) / deditic(iorum) [[Alexan]]/[[drianorum]] de / suo restituer(unt) cu/ra(m) agente T(ito) Fl(avio) Ro/mano [(centurione) leg(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) / Id(ibus) Aug(ustis) Lupo et Maximo // co(n)s(ulibus)* (12 agosto del 232). Ma, come emerge dall'integrazione [et] nella linea 4, potrebbero prospettarsi anche congetture sensibilmente differenti.

<sup>54</sup> Si suppone che la *deditio* del gruppo, da cui essi erano stati reclutati, fosse avvenuta nel corso della campagna britannica di Settimio Severo tra il 209 e il 211: Kerneis, *Les numeri ethniques* cit. 73-76.

Un'unica testimonianza può, da sola, sorreggere il peso di quelle congetture che riconnettono – quasi che si trattasse di una regolarità certificata da una cospicua documentazione – il reclutamento nei *numeri* etnici alla condizione di *barbarus dediticius*?

Non credo si possa, al momento, rispondere a questa domanda. A mio giudizio – se ci collochiamo sul piano della storia del diritto – possiamo soltanto chiederci se quello di *dediticius* costituisse uno *status* tendenzialmente temporaneo o – non diversamente dal caso dei cosiddetti *liberti dediticii* sul quale qui non occorre insistere – esso fosse destinato a perpetuarsi, generazione dopo generazione, nel tempo<sup>55</sup>.

Rispetto a Gaio, Isidoro<sup>56</sup> propone, molti secoli dopo, un ulteriore, per quanto oscuro, rilievo. Al pari del maestro antoniniano, egli ricorda come, in origine, i *dediticii* traessero il proprio nome dall'atto di arrendersi: «definiamo *resa* (*deditio*) allorché i nemici, ormai vinti o sul punto di esserlo, si consegnano ai vincitori. Fu questa, in effetti, l'origine del termine *dediticius*». Ma, subito dopo, egli precisa che taluni *servi*, sollevatisi in armi contro il popolo romano, infine sconfitti si consegnarono ai vincitori. Una volta imprigionati, essi divennero oggetto di vari trattamenti turpi. In séguito, alcuni, liberati dai propri padroni, non raggiunsero, comunque, la dignità di cittadini romani in conseguenza delle cicatrici attestanti i supplizi inflitti loro.

Parrebbe che, nelle *Etimologie*, il Vescovo di Siviglia volesse a suo modo<sup>57</sup> spiegare per quale motivo il *legislator* dell'*Aelia Sentia* avesse denominato *dediticii* i *liberti* sul cui corpo risultava ben impresso lo stigma delle turpitudini patite a sanzione dei crimini commessi mentre essi erano schiavi<sup>58</sup>:

<sup>55</sup> Nelle fonti il termine *dediticius* può assumere significati differenti. Una più ampia disamina dell'insieme dei testi riguardanti il lemma *dediticius* in Sasse, *Die Constitutio Antoniniana* cit. 70-124; H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I, Erster Band: Text*, Köln 1976, 210-271, *Zweiter Band: Anmerkungen und Indizes*, Köln 1976, 443-502; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 380 ss.; Imrie, *The Antonine Constitution* cit. 66-60, cui, ovviamente, *adde* il contributo di Alvaro d'Ors (*infra*, nt. 57), ove una rassegna delle fonti precisa fino allo scrupolo.

<sup>56</sup> M.L.W. Laistner, *The Source of Isidore* (*Etym.* 9, 4, 49-50), in *JRS.* 11, 1921, 267 s. La fonte di Isidoro può essere identificata con le *Institutiones* gaiane e, in particolare, con i §§ 14 e 15. Nel *Liber glossarum*, da porre a confronto con questo passo delle *Etymologiae* di Isidoro, si è fatto uso anche del § 13: cfr. *Liber glossarum* (DE 284).

<sup>57</sup> Secondo A. d'Ors, *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana"*, II. *Los dediticios y el edicto de Caracala*, in *AHDE.* 15, 1944, 162-204, in part. 180, si tratta d'una definizione alquanto 'curiosa', che propone una strana e, per certi versi, incomprensibile contaminazione tra la categoria degli *hostes dediti in fidem* e quella dei *liberti peregrini Aeliani*: da un lato i *hostes* che si diedero *in fidem*, dall'altro i *servi vincti*.

<sup>58</sup> La *lex Aelia Sentia* prendeva in considerazione una serie di condotte turpi tenute dagli schiavi prima della loro eventuale affrancazione. I *servi* colpiti da sanzioni a tal punto rigorose da con-

Isid. *Etymol.* 9.4.49-50: *Dediticii primum a deditioe sunt nuncupati. Deditio enim dicitur quando se victi aut vincendi hostes victoribus tradunt: quibus haec origo nominis fuit. Dum quondam adversus populum Romanum servi armis sumptis dimicassent, victi se dederunt, comprehensique varia turpitudine affecti sunt. [50] Ex his quidam postea a dominis manumissi, propter suppliciorum notas, quas manifeste perpressi sunt, ad dignitatem civium Romanorum non pervenerunt.*

Esclusivamente in Leone Magno credo, però, di poter rilevare, nell'impiego di questo termine, un riferimento a individui o, meglio, a gruppi di individui destinati, al pari dei loro discendenti, a restare, almeno virtualmente, in perpetuo in una condizione di deteriore sottomissione, a causa del proprio specifico statuto. In tre passi dei *Tractatus septem et nonaginta* si coglie la presenza, pur nel quadro di un impiego metaforico delle nozioni giuridiche, di un contenuto ulteriore rispetto allo *status* del *deditus in fidem*, regolata dal *ius belli* e, dunque, dal *ius gentium*, o alla *libertas dediticia ex lege Aelia Sentia*. Egli parla di una *originalis dediticii generis servitus*, di un *ius ferreum dediticii seminis*, di una *captiva progenies*, nonché di *propago dediticia*. Ovviamente Leone Magno, servendosi della nozione di *ius originis*<sup>59</sup> così come essa era usualmente definita in età tardoantica<sup>60</sup>, utilizza queste metafore al solo fine di metter meglio a fuoco la nozione di peccato originale, allora ancora piuttosto controversa sul piano teologico<sup>61</sup>. Non di meno i suoi riferimenti mi paiono senz'altro rilevanti perché,

notarne in modo riprovevole il comportamento (la *damnatio ad bestias, ad ludum* o *ad gladium*: cfr. Gai 1.13 e *Tit. Ulp.* 1.11), incatenati (*vinciti*), gettati nelle *lautumiae*, sottoposti a custodia, marchiati sul proprio corpo e, in particolare, sul proprio viso (cfr. *Mart. Epigr.* 3.21; *Iuv. Sat.* 12), interrogati sotto tortura per un crimine del quale sarebbero stati riconosciuti colpevoli, diventavano, dopo la *manumissio*, *liberti* nella stessa condizione dei *peregrini dediticii*. A costoro era interdetta ogni possibilità di accesso alla *civitas Romana* (Gai 1.27). Riassume compiutamente, a tal proposito, *Epit. Gai* 1.1.3: *Dediticii vero sunt, qui post admissa crimina supplicii subditi et publice pro criminibus caesi sunt, aut in quorum facie vel corpore quaecumque indicia aut igne ferro impressa sunt, et ita impressa sunt, ut deleri non possint. Hi si manumissi fuerint, dediticii appellantur.* Lo stigma della marchiatura riguardava quanti fossero stati *damnati ad metallum*.

<sup>59</sup> Ch. Saumagne, *Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain, in Byzantion* 12, 1937, 487 ss.

<sup>60</sup> Un dispositivo giuridico fondamentale per comprendere come il potere imperiale tentasse, in concreto, di limitare la libertà di movimento di determinati individui: i *collegiati* o *corporati*, tra i quali ricomprenderei anche i *laeti* (vedi V. Marotta, *Il problema dei 'laeti'*. *Fonti e storiografia*, in F. Botta, L. Loschiavo [a c. di], *'Civitas, Arma, Iura'*. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa [secc. III-VIII]*. *Atti Seminario Internazionale* [Cagliari, 5-6 ottobre 2012], Lecce 2015, 117 ss., in part. 120, 134 ss.), nonché, soprattutto, i *coloni*.

<sup>61</sup> V. Marotta, *Metafore della cittadinanza e dell'appartenenza. La nozione di ius originis nella patristica latina fino a Sant'Agostino*, in G.M. Vian (a c. di), *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana*, Torino 2020, 113 ss.

in essi, si contrassegna la *propago dediticia* come un *ius ferreum dediticii seminis*, ossia come uno *status* suscettibile di perpetuarsi indefinitamente nel tempo; come una degradata condizione di soggezione del prigioniero<sup>62</sup> e dello sconfitto alla quale non è possibile sottrarsi senza l'intervento di un salvatore<sup>63</sup>:

*Tractatus septem et nonaginta* 22.107: *Non itaque iuste amitteret originalem dediticii generis seruitutem, nisi de eo quod subegerat uinceretur.*

*Ibid.* 30.136: *Agnoscimus enim misericordiam dei ab initio promissam et ante saecula praeparatam, per quam solam resolui captiuitatis humanae uincla potuerunt, quibus primum hominem omnemque eius posteritatem malesuadus peccati auctor obstrinxerat, et propaginem dediticiam originali sibi praeiudicio uindicabat.*

*Ibid.* 69.60: *Inimicus etenim generis humani mortificandae in ipsa origine uniuersitati letale uulnus intulerat, nec poterat declinare ius ferreum dediticii seminis captiua progenies.*

Non di meno i dispositivi giuridici descritti dai testi di Gaio, di Isidoro e di Leone Magno, per molti studiosi delle relazioni intercomunitarie d'età tardo-antica<sup>64</sup>, non troverebbero conferma nei dati che emergono dallo spoglio delle testimonianze di III e di IV secolo. Alla luce dell'esame delle fonti si rafforza, anzi, la sensazione che essi non operassero nelle prassi del coevo *ius gentium*. A tal riguardo, Gerhard Wirth<sup>65</sup> ha osservato che i *dediticii*, di cui si fa menzione, non si caratterizzano alla luce del loro comune e uniforme statuto giuridico. Ogni gruppo sconfitto, al contrario, si sarebbe conformato a obblighi e a condizioni peculiari a seconda delle circostanze. La *deditio*, pertanto, non avrebbe inderogabilmente comportato la privazione, destinata a prolungarsi nel tempo di generazione in generazione, del diritto di trasmettere i propri beni e di riceverne da altri sulla base delle specifiche regole di ciascuna comunità politica: diversa-

<sup>62</sup> È uno di quei testi nei quali si constata una sorta di equiparazione tra *dediticius* e *captivus*: sul punto d'Ors, *Estudios sobre la "Constitutio Antoniniana"*, II, *Los dediticios* cit. in part. 164.

<sup>63</sup> Il *dediticius* non può pertanto essere identificato *tout court* con il *tributarius*, quantunque quest'ultimo paghi l'imposta, cui è tenuto, quasi a titolo di sanzione (*poena belli*), in cambio di una libertà che gli è riconosciuta come tale dal potere romano. Sull'imposizione tributaria e sulle dottrine giuridiche d'età antonina e severiana un quadro, anche bibliografico, in V. Marotta, *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in F. Nasti, A. Schiavone (eds), *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, Torino, London - New York 2021, 189 ss.; Marotta in J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus* cit. 129 ss.

<sup>64</sup> P. Heather, *Foedera and Foederati of the Fourth Century*, in W. Pohl (ed.), *Kindoms of the Empire. The Integration of Barbarian in Late Antiquity*, Leiden - New York - Köln 1997, 57 ss.

<sup>65</sup> G. Wirth, *Rome and its Germanic Partners in the Fourth Century*, in Pohl (ed.), *Kindoms of the Empire* cit. 13 ss., in part. 26 ss.

mente, dunque, dai *liberti dediticii Aeliani*<sup>66</sup>. In effetti, in specie dai trattati della metà del IV secolo, così come essi vengono descritti in Ammiano Marcellino<sup>67</sup>, emerge – e, a volte, perfino con netta evidenza – una sovrapposizione di *foedus* e *deditio*: lo si riscontra, per esempio, nel caso del trattato di Giuliano con gli Alamanni del 357<sup>68</sup>. Del pari, in un altro caso, nel 356, allorché questi aveva già stipulato con i Franchi una pace con le medesime caratteristiche<sup>69</sup>. Ma gli esempi, a tal riguardo, si potrebbero, volendo, moltiplicare<sup>70</sup>.

Pertanto, i *dediti in fidem*, tali perché arresisi prima o dopo la sconfitta, non potrebbero essere *tout court* assimilati a quanti erano stati ridotti alla condizione di apolidi o di *peregrini nullius civitatis* a séguito delle regole della *lex Aelia Sentia* o di una condanna alla *deportatio* o all'*opus publicum perpetuum*<sup>71</sup>.

Anzi, per i *barbari*, la *deditio* poteva perfino schiudere le porte alla possibilità di garantirsi una partecipazione rapida ed efficace ai vantaggi della civiltà romana, a scapito, nella migliore delle ipotesi, di un'indipendenza alla lunga senza dubbio più insicura<sup>72</sup>.

Invero anche se si volge lo sguardo a un passato ancor più lontano, i casi nei quali Roma, ottenuta la *deditio*, non abbia dopo poco ricostituito come tale la comunità sottomessa – in base a una prassi già riscontrabile nella *tabula* di Alcantara, a proposito della *restitutio* concessa al *populus Seanocorum* (104 a.C.)<sup>73</sup> – sono, davvero, molto rari fino a gran parte del III secolo. Il *dossier*

<sup>66</sup> Diversamente, dunque, dai *liberti dediticii Aeliani*: cfr. Tit. Ulp. 20.14: *Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitum est; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur*. Gai 1.25: *Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus, / quia? / nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit*.

<sup>67</sup> M.G. Palazzi, *Foedus cum natione. I trattati alle radici dell'Europa. Aspetti delle relazioni fra Impero romano e popolazioni barbariche fra II e V secolo*, Gallarate (VA) 2014, in part. 307 ss.

<sup>68</sup> Amm. 17.1.13.

<sup>69</sup> Amm. 16.3.2

<sup>70</sup> Un quadro dettagliato dell'ampio panorama delle fonti in M.G. Palazzi, *Foedus cum natione* cit. in part. 315 ss.

<sup>71</sup> D. 32.1.2 (Ulp. 1 *fideicom.*): *Hi, quibus aqua et igni interdictum est, item deportati fideicommissum relinquere non possunt, quia nec testamenti faciendi ius habent, cum sint ἀπόλιδες*. D. 48.19.17.1 (Marcian 1 *inst.*): *Item quidam ἀπόλιδες sunt, hoc est sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant*.

<sup>72</sup> Wirth, *Rome and its Germanic Partners* cit. 30 s.

<sup>73</sup> *Tabula Alcantarensis* (*Gerión* 2 [1984] / D. Nörr, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara*, München 1989, 19-20, 23, ll. 1-13). Le parole '*se dedit*' indicano la resa, mentre la frase '*esse iussit agros et aedificia leges cetera omina quae sua fuissent pridie*



delle testimonianze appare, almeno a un primo sguardo, assai scarno: soltanto due brevi rilievi, uno di Svetonio (Vita di Tiberio), l'altro della *Historia Augusta* (Marco Aurelio)<sup>74</sup>.

In realtà, il quadro che emerge dalle fonti – così come esso, a suo tempo, è stato ricomposto da Gerhard Wirth – si può conciliare, a mio giudizio, anche con i dati emersi dall'esame dei *Tractatus* di San Leone Magno. In effetti il vescovo di Roma, nei suoi sermoni, intendeva semplicemente sottolineare che la *propago dediticia*, in assenza di uno specifico atto di reintegrazione (che egli implicitamente comparava con il lavacro del battesimo, ossia con la seconda nascita in Cristo), non avrebbe mai potuto emanciparsi, per i suoi soli meriti, dalla propria degradata condizione. In ogni caso che, nella prassi, il potere imperiale il più delle volte restituisse – immediatamente, dopo qualche mese o dopo qualche anno – la libertà alle comunità sottomesse non implica, per ciò stesso, l'assoluta irrilevanza dei *captivitatis vincla*, perché essi potevano anche prolungarsi, per decisione del potere imperiale, a lungo nel tempo, se non all'infinito.

Le autorità militari romane, insediando, per esempio, nelle aree del *limes* renano, popolazioni tribali vinte in *Britannia* o altrove, si proponevano, in primo luogo, il fine di spezzare l'omogeneità etnica di una certa regione<sup>75</sup>. Come attesta – alla fine del IV secolo – l'esame della *Notitia Dignitatum*, le loro comunità, amministrate da *praefecti*<sup>76</sup> (e, dunque, da ufficiali militari), si sottraevano – è probabile – ai consueti meccanismi di governo di ciascuna *provincia*, quantunque il reclutamento, in queste comunità di immigrati e di deportati insediate su terreni pubblici, si conformasse alla disciplina consueta<sup>77</sup>. Almeno nelle regioni

*quam se dederunt* prova la *restitutio*. Il presupposto fondamentale di quest'istituto (la *deditio in in fidem*) consisteva nel riconoscimento della superiorità (*maiestas*) di Roma. A esso, però, era immanente anche una norma che garantiva la vita e, di regola, la libertà dei *dediti*.

<sup>74</sup> Suet. *Tib.* 9.2: *Raetico atque Vindelico gentis Alpinas, Pannonico Breucos et Dalmatas subegit, Germanico quadraginta milia dediticiorum traiecit in Galliam iuxtaque ripam Rheni sedibus adsignatis conlocavit.* Cfr. H.A. *Marc.* 22.2: *accepitque in deditionem Marcomannos plurimis in Italiam traductis.* Cfr. Dio 72.11.4-5.

<sup>75</sup> S. Kerneis, *La Bretagne rhénane. Note sur les établissements bretons dans les Champs Décumates*, in *Latomus* 58, 1999, in part. 357 ss.

<sup>76</sup> Un quadro in M. Bénabou, *La résistance africaine à la romanisation*, préface inédite de Michel Christol, Paris 2005<sup>2</sup>, 446 ss.; C. Letta, *I praefecti di tribù non urbanizzate in Africa ed in Europa*, in *Africa Romana* 14, 2002, 2093-2109; Y. Modéran, *Les Maures et l'Afrique romaine (IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècle)*, Rome - Paris 2003, 480 ss. In Marotta, *Il problema dei 'laeti'* cit. in part. 141 ss., qualche ulteriore riflessione.

<sup>77</sup> *Imp.* Arcad. et Honor. AA. *Stilichoni magistro utriusque mil(ilitiae) C.Th.* 7.20.12 (30 gennaio 400). Una lettura di Amm. 21.13.16, che non contestualizzi tale testimonianza nel quadro delle vicende di Giuliano, lascerebbe spazio, a un primo sguardo, anche per altre ipotesi: *Qua gratia in laetitiam imperator versus ex metu, contione mox absoluta, Arbitionem ante alios faustum*

di confine delle Gallie, tali comunità si dislocavano, quasi sempre, all'interno dei *tractus*, ossia in regioni militari create tra III e IV secolo<sup>78</sup>. Ma questi *praefecti*<sup>79</sup> non fungevano da comandanti di unità combattenti. Si occupavano piuttosto, nella loro qualità di ufficiali militari, di organizzare l'insediamento degli immigrati o dei deportati, sovrintendendo, allo stesso tempo, alla loro sorveglianza ed – eventualmente – al primo smistamento delle reclute o, al più, alla difesa territoriale. In altre parole queste *praefecturae* costituivano impalcature amministrative, non unità militari acquisite nella stessa zona sottoposta al comando dell'ufficiale<sup>80</sup>. Tuttavia, sebbene tali rilievi individuino esattamente la disciplina che presiedette alla deportazione da una regione all'altra di popolazioni immigrate e al loro insediamento nei *tractus*, non è detto – come ha osservato Gerhard Wirth – che, a dispetto di quest'iniziale condizione di *gentes devictae* e *dediticiae*, esse siano state in perpetuo escluse, in forza delle prassi e delle regole amministrative definite dal potere imperiale, da ogni possibilità di integrarsi nei quadri della cittadinanza<sup>81</sup>.

*ad intestina bella sedanda, ex ante actis iam sciens, iter suum praeire cum Lanceariis et Mattiariis, et catervis expeditorum praecepit, et cum laetis itidem Gomoarium, venturis in Succorum angustiis opponendum, ea re aliis antelatum, quod ut contemptus in Galliis erat Iuliano infestus.*

<sup>78</sup> Così, a mio giudizio giustamente, J.-P. Poly, *La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique*, in *Genèse de l'État moderne en Méditerranée*, Rome - Paris 1993, 287 ss.; Id., *Le premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l'Empire*, in G. Constable - M. Rouche (éd.), *Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier*, Paris 2006, 97 ss.; S. Kerneis, 'Francus civis, miles Romanus': les barbares de l'Empire dans le code Théodosien, in J.-J. Aubert, Ph. Blanchard (éd.), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Genève 2009, 377-399. Sul termine *tractus* e la sua connessione con *distrahere*, a partire da D. 21.2.11 (Paul 6 resp.) ... *possessiones ex praecepto principali partim distractas, partim ueteranis in praemia adsignatas* (...): Kerneis, *La Bretagne rhénane* cit. 361 ss., in part. 363 ss., nonché J.-P. Poly, 'Leges Barbarorum'. *La création des lois des nations*, in S. Kerneis (éd.), *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2018, 198 ss., ove ricchissima bibliografia.

<sup>79</sup> *Not. Dign. Occ.* (Seeck) 42.33-44.

<sup>80</sup> Cfr. J. Szidat, *Laetensiedlungen in Gallien im 4. und 5. Jahrhundert*, in R. Frei-Stolba, H.E. Herzog (éd.), *La politique éditariale dans les provinces de l'Empire romain: I<sup>e</sup>-IV<sup>ème</sup> siècles après J.-C.*, Actes du II<sup>e</sup> colloque roumano-suisse, Berne, 12-19 septembre 1993, Berne 1995, 290-291; Id., «*Terrae laeticae*» (Cod. Theod. 13,11,10, in H. Heinen, F. Paschoud, K. Raafflaub, H. Temporini (Hrsg.), *Historische Interpretationen. Gerold Walser zum 75. Geburtstag dargebracht von Freunden Kollegen und Schuldern*, Stuttgart 1995, 151-159; H.W. Elton, *Warfare in Roman Empire, AD 350-425*, Oxford 1996, 129-133; Marotta, *Il problema dei 'laeti'* cit. in part. 145 ss.; C. Corbo, *Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali*, in *KOINΩNIA* 39, 2015, 50 ss.; G. Papa, 'Multae gentes ... Quibus Terrae laeticae administrandae sunt'. *A proposito di CTh. 13.11.10*, in *SDHI*. 82, 2016, 177 ss., ove altra lett.

<sup>81</sup> Wirth, *Rome and its Germanic Partners* cit. 29 s.

## II. L'accesso alla civitas nel IV e nel V secolo

Una famosa epigrafe funeraria di Aquincum (*Pannonia inferior*<sup>82</sup>), di incertissima datazione<sup>83</sup>, commemora un *miles* di origine franca:

*Francus Ego Cives (sic!) Romanus miles in armis / egregia virtute tuli bello mea dextera sem<p>er*

Nel riflettere sulle forme di acquisto della *civitas* in età tardoantica, il controverso contenuto dell'epigrafe di Aquincum viene subito in mente. Chi parlava in prima persona – così si interpreta di solito il testo di quest'epigrafe – avrebbe sostenuto, nel celebrare il ricordo delle proprie virtù marziali, di essere stato un *civis Francus* e un *miles Romanus in armis*<sup>84</sup>. In realtà, sulle orme del Riggsby, potremmo anche intenderla in tutt'altro modo<sup>85</sup>, come se essa onorasse un defunto, che, arruolato nell'esercito, avrebbe ottenuto la *civitas* nel corso del servizio prescritto. Una testimonianza, dunque, che, molto più esplicitamente di alcune lapidi sepolcrali del cimitero di Concordia<sup>86</sup>, celebrerebbe, perpetuandone la memoria, una fortunata vicenda individuale di integrazione nella cittadinanza romana.

E però, tra gli storici della Tarda Antichità, non si registra alcun consenso sui meccanismi che regolarono, dopo l'*edictum* di Caracalla<sup>87</sup>, l'integrazione nella *civitas*. A causa di una documentazione estremamente lacunosa, si sono affermate linee di indagine che, se valutate col metro delle regole della storia del diritto, risultano, a mio giudizio, piuttosto stravaganti. È il caso, per esempio, delle ipotesi di Ralph Mathisen<sup>88</sup>, che hanno, non di meno, riscosso un certo

<sup>82</sup> CIL. III 3576: cfr. P. Cugusi, *Per un nuovo corpus dei Carmina Latina Epigraphica. Materiali e discussioni*, MAL. 22, Roma 2007, 108, 172.

<sup>83</sup> Si oscilla dalla fine del III agli inizi del V secolo.

<sup>84</sup> Così Kerneis, 'Francus civis, miles Romanus' cit.377 ss., in part. 390. S. Mazzarino, *Aezio, la 'Notitia Dignitatum' e i Burgundi di Worms*, (1975), in Id., *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, vol. II, Bari 1980, 132 ss., in part. 159 e nt. 60, ritiene che il *Francus*, celebrato in quest'epigrafe, avrebbe fatto parte di un reparto di *foederati* nel significato tradizionale del termine; un significato, dunque, molto distante da quello che si affermò dopo i *foedera* conclusi, nel 413, con i Burgundi e con i Visigoti nel 418.

<sup>85</sup> K. J. Riggsby, *Two Danubian Epitaphs*, in ZPE. 126, 1999, 175-176. Così anche A. Popescu, *Die Franken und das römische Militär Identität in Gallien und dem Rheinland in der Spätantike*, diss. Bonn 2017, 1 ss., 53, 256.

<sup>86</sup> *Infra*, nt. 130.

<sup>87</sup> Sulla *constitutio* da ultimo, con bibl., Imrie, *The Antonine Constitution* cit. in part. 50 ss., 139 ss., nonché A. Besson, *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3<sup>e</sup> siècle*, Basel 2020, in part. 32 ss.

<sup>88</sup> R.W. Mathisen, 'Peregrini', 'Barbari', and 'cives Romani': Concepts of Citizenship and

interesse<sup>89</sup>. A suo giudizio, anche per effetto della *constitutio Antoniniana*, i *barbari* avrebbero acquistato la condizione di *cives Romani* – uno *status* che, come ogni altro, attribuisce diritti e doveri – esclusivamente in virtù di comportamenti concludenti o, al più, d’una mera dichiarazione di volontà, a seconda del desiderio individuale di ciascuno e delle necessità del momento.

Tre i pilastri della teoria del Mathisen: a) la *constitutio Antoniniana* si auto-perpetuò nel tempo. Una sua clausola lo avrebbe esplicitamente previsto, predisponendo, perciò, una procedura per permettere la naturalizzazione di tutti i nuovi immigrati; b) molti barbari rivestirono cariche negli apparati imperiali, ascendendo, talvolta, perfino al consolato; confezionarono testamenti secondo le regole del *ius civile*; adirono le corti dell’Impero; fecero uso degli istituti del diritto romano, pur in assenza di una formale concessione della cittadinanza; c) tutti i *peregrini*, che si stabilivano nelle *provinciae*, assumendo l’identità e gli obblighi propri dei cittadini di un *municipium*, divenivano ‘potenziali *cives Romani*’. Ciò non significa, secondo il Mathisen, che ogni barbaro immigrato fosse per ciò stesso annoverato tra i *cives*: la cittadinanza, a suo avviso, costituiva unicamente materia di auto-identificazione. A rendere un barbaro *civis de iure*, nonché *de facto*, era, in primo luogo, la sua volontà di far uso del *ius Romanorum*.

Dei tre presupposti di questa teoria, uno soltanto resiste al vaglio delle fonti<sup>90</sup>. In effetti è vero che molti individui di origine germanica – basterebbe far menzione

*the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire*, in *AHR*. 111/4, 2006, 1024-1028; Id., ‘*Provinciales*’, ‘*gentiles*’, and *Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire*, in *JRS*. 99, 2009, p. 148; Id., *Concepts of Citizenship*, in S.F. Johnson (ed.), *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford, 2012, 744-763. Id., ‘*Becoming Roman, Becoming Barbarian*’: *Roman Citizenship and the Assimilation of Barbarians into the Late Roman World*, in U. Bosma, G. Kessler, L. Lucassen (eds.), *Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective*, Leiden 2013, 191 ss., in part. 199 ss.

<sup>89</sup> Vd., per esempio, L. Fascione, *Cittadinanza romana e barbari d’Occidente*, in G. Basanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi (a c. di), *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini*, Santarcangelo di Romagna (RM) 2017, 59 ss., in part. 67-68 e, ancor prima, M. Guidetti, *Vivere tra i Barbari. Vivere con i Romani. Germani e Arabi nella società tardoantica. IV-VI secolo*, Milano 2008, 51. Le riflessioni di L. Fascione peccano, a mio giudizio, di un qual certo schematicismo. Anch’io credo che i veterani d’origine barbarica e gli stessi *milites* Alamanni, Franchi, Goti, Sarmati o Alani (se arruolati in determinati reparti) godessero del *ius civitatis*. Ma – quantunque concordi con tale premessa – ciò non vuol dire, come sembra credere Fascione, *Cittadinanza romana* cit. 68 che tutti i *barbari* insediati dall’amministrazione romana nell’Impero come *dediticii* o come *laeti gentiles* fossero, solo per questo, annoverati tra i *cives*.

<sup>90</sup> Anche Kerneis, ‘*Francus civis, miles Romanus*’ cit. 377 ss., si sofferma criticamente su alcuni impieghi delle fonti in questi lavori del Mathisen e, in particolare, sull’uso spericolato che lo studioso statunitense ha fatto di Pan. Lat. 4(10).21.1.

dei nomi di Bautone<sup>91</sup> e di Arbogaste<sup>92</sup> – intrapresero carriere tanto fortunate, da rivestire cariche di vertice: nell'esercito come *magistri militum*; nella *res publica* perfino come consoli. Lo attesta, del resto, più d'uno studio prosopografico<sup>93</sup>. È ben noto, inoltre, che numerosi alti ufficiali, d'origine franca o vandala, furono insigniti del *nomen* imperiale Flavius, una *Rangsbezeichnung* tipica dell'età tardoantica<sup>94</sup>. E, di conseguenza, se questo è vero (ed è vero), non ha molta importanza constatare che alcuni *cives Romani* d'origine franca, vandala, sarmatica o gotica facessero uso degli schemi negoziali del diritto romano.

L'impiego nei contributi del Mathisen della controversa nozione di doppia cittadinanza (*dual identity*) suscita, infine, non poche perplessità, a maggior ragione perché egli la riconnette, confondendo di fatto la *patria loci* del *municipes* con la *patria iuris* del cittadino di una *civitas libera* o, comunque, non soggetta a regolamento provinciale<sup>95</sup>, alla formula *Roma communis nostra patria est*<sup>96</sup>. Sovente si è sostenuto il contrario<sup>97</sup>, ma, sul piano propriamente giuridico, quest'ultima non assume, dopo la *constitutio Antoniniana*, un significato giuridico del tutto differente rispetto al passato. La romanizzazione dell'Im-

<sup>91</sup> PLRE. I (260-395) 159 s.

<sup>92</sup> PLRE. I (260-395) 95-97.

<sup>93</sup> Vd., per un quadro di insieme, che andrebbe probabilmente aggiornato, M. Waas, *Germanen im römischen Dienst im 4 Jahrhundert nach Christ*, Bonn 1971<sup>2</sup>, 33 ss.; K.-P. Johne, *Germanen im römischen Dienst*, in *Das Altertum* 34, 1988, 5-13. Altri rilievi in M.R. Salzman, *Symmachus and the 'barbarian' generals*, in *Historia* 55, 2006, 352-367.

<sup>94</sup> A. Mócsy, *Der name Flavius als Rangsbezeichnung in der Spätantike*, in *Akte des IV. internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik (Wien, 17. bis 22. September 1962)*, Wien 1964, 257-263; J.G. Keenan, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE* 11, 1973, 33-63; Id., *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE* 13, 1974, 283-304.

<sup>95</sup> *Civitas libera* – ma occorre distinguere tra città la cui libertà è garantita da un trattato da quella che è tale per decisione unilaterale di Roma – è una comunità estranea al sistema provinciale e, dunque, per statuto non soggetta all'*imperium populi Romani*, ma, tutt'al più alla sua *maiestas*: e tutto ciò ovviamente, qualora sia stato stipulato, nelle forme definite dal *foedus*. Un'entità, nella quale, proprio per questo, non si esibivano, né potevano esibirsi le insegne del *proconsulare imperium*: cfr. il paradigmatico rilievo formulato in H.A. *Aurel.* 32.2. Altri ragguagli in V. Marotta, *Proconsolato e proconsulare imperium tra I e III secolo d.C.*, in *MEP* 23, 2020 (25), in part. 90 ss.

<sup>96</sup> D. 50.1.33 (Mod. *l.s. de manumissionibus*): su questa formula altri riferimenti *infra*, nt. 98. Nel definire il suo modello – la contestuale appartenenza a due distinti ordini giuridici (*civitas Romana* e comunità straniera) – il Mathisen recupera, esasperandone le contraddizioni, le ipotesi di Ernst Schönbauer: bibl. in Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 152.

<sup>97</sup> F. Casavola, *Il concetto di 'urbs Roma': giuristi e imperatori romani*, (1992), ora in Id., *Sententia legum tra antico e moderno*, con una nota di F. d'Ippolito e una *postfazione* dell'autore, I. *Diritto romano*, Napoli 2000, 355-364, in part. 360 s., nonché dello stesso A., *Lo spazio nell'esperienza giuridica del mondo antico*, (1999), ora in Id., *Sententia legum*, I cit. 523-528, in part. 527 s.

pero fra I e III secolo d.C., come in precedenza quella dell'Italia, si compì alla luce del principio delle due patrie<sup>98</sup>: *Roma, communis patria*, e *patria* locale<sup>99</sup>. Come è noto, il controverso problema della doppia cittadinanza<sup>100</sup> – vale a dire di quell'insieme di prassi e di regole che permise, al più presto dall'età triumvirale, di conciliare, al contempo, titolarità della *civitas Romana* ed esercizio degli onori e dei sacerdozi (*Heimathsrecht*) nella propria comunità – non va assolutamente confuso con quello della cittadinanza 'municipale' che, a partire da Nerazio, i giuristi del principato indicheranno col termine *origo*<sup>101</sup>, un dispositivo, quest'ultimo, regolato, in linea maschile, dal medesimo meccanismo della filiazione legittima e, dunque, della potestà paterna. Sicché non si può invocare la formula *Roma communis patria* e i congegni istituzionali che essa nasconde per sostenere che taluno potesse, a seconda delle sue convenienze o delle sue inclinazioni del momento, comportarsi o atteggiarsi come un *civis Romanus* oppure come un *civis Francus*.

Per altra via anche Alessandro Barbero, nel suo bel libro sui *Barbari*<sup>102</sup>, utilizzando alcune premesse poste a suo tempo da Pierangelo Catalano<sup>103</sup>, giunge a conclusioni in parte coincidenti con quelle del Mathisen, quantunque le proponga e le argomenti meglio e con maggior cautela. Egli – facendosi forte della presunta mancanza di testimonianze e, perciò, unicamente di argomenti *e silentio* – ritiene che, nel corso del V secolo d.C., la stessa nozione di *peregrinitas*, poco a poco, svanì. A suo giudizio la *constitutio Antoniniana*, dal V secolo in poi, sarebbe stata percepita «come un'estensione della cittadinanza a

<sup>98</sup> Marotta, *Roman Jurists and the Empire* cit. 218 ss.

<sup>99</sup> Cfr. Cic. *De leg.* 2.5: si veda Thomas, «*Origine*» cit. 3 ss.; F. Dupont, *Rome, la ville sans origine. L'Énéide: un grand récit du métissage?*, Paris 2011, 15 s.; 157.

<sup>100</sup> La nozione di doppia cittadinanza dovrebbe essere riconsiderata più attentamente anche in rapporto all'età imperiale. Rilievi in V. Marotta, *Una nota su D. 49.14.32 (Marcian. 14 inst.) e sulla condizione giuridica degli 'obsides'*, in *AUPA*. 61, 2018, 213-238, in part. 234 s. Ma, su questo tema, è imprescindibile la lettura di M. Genovese, '*Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11, 28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*', in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino 2010, 1591 ss. Ampia bibliografia in O. Licandro, *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra 'leges' e 'prudentes' nell'età tardorepubblicana*, in M. Miglietta, P. Biavaschi (a c. di), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali* (Trento - 30 settembre 2017 - in occasione del LXXV anniversario della nascita del Professor Giorgio Luraschi), Bari 2019, 51-111, in part. 74 ss. Da ultimo, anche G. Coppola Bisazza, *Qualche riflessione in tema di cittadinanza*, in Vincenti (a c. di), *Cittadinanza* cit. 89 ss., che non entra, però, nello studio del merito dello studio di quest'ardua questione.

<sup>101</sup> D. 50.1.9 (Ner. 3 membr.).

<sup>102</sup> *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma - Bari 2006, 47, 67 s.

<sup>103</sup> P. Catalano, '*Ius Romanum*'. *Note sulla formazione del concetto*, in *Da Roma alla terza Roma*. II. *Documenti e studi. La nozione di "Romano" tra cittadinanza e universalità*, Napoli 1984, 544.

chiunque ven<isse> a vivere nell'Impero e si sottomett<esse> all'autorità imperiale». Ora tale affermazione – che potrebbe forse trovar fondamento, quanto al VI secolo, in un'acuta interpretazione (quella di Fausto Gorja<sup>104</sup>) del *caput* V della LXXXVIII Novella del 539 – non tiene conto del fatto che la dicotomia tra *liberi* e *servi*, almeno fino a Giustiniano, non coincide *tout court* (a parte il caso dei *barbari*) con quella tra *cives Romani* e *servi*<sup>105</sup>. E non tutti i *liberi ingenui*, almeno nelle province della *pars Occidentis*, erano per ciò stesso considerati *cives Romani*. Si dimenticherebbe, in tal modo, l'esistenza di differenti categorie di *liberi* e, in primo luogo, dei discendenti dei Latini Iuniani. A questi ultimi, diversamente dai *liberti dediticii*, non si negava ogni via di accesso alla *civitas Romana*<sup>106</sup>. La compilazione di Alarico II<sup>107</sup> ha trasmesso una *sententia* del IV libro dell'omonima opera attribuita a Paolo, che fa esplicito riferimento al caso della *Latina ingenua*, ossia della figlia di liberti latini, nata dopo la manumissione dei propri genitori<sup>108</sup>:

Paul. Sent. 4.9.8 (*Ad senatus consultum Tertullianum*) = PV. 4.9.1 = Liebs 4.8.8:  
*Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa. interpretatione non eget.*

<sup>104</sup> F. Gorja, *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *Da Roma alla terza Roma. II. La nozione di «Romano»* cit. 277-342, in part. 301 ss.

<sup>105</sup> Cui, invero, faceva riferimento Sidon. *ep.* 1.6. Sidonio, in tale testo, esalta Roma come «patria della libertà», riconoscendo, allo stesso tempo, che essa era «l'unica città di tutto il mondo in cui solo i *barbari* e gli schiavi <erano> stranieri». Y. Modéran, *L'établissement de Barbares sur le territoire romain à l'époque impériale (I<sup>er</sup>-IV<sup>ème</sup> siècle)*, in C. Moatti (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome - Paris 2004, 372, in part. 374, sostiene, formulando una congettura a mio giudizio azzardata se assunta senza cautele, che queste parole indicherebbero l'intenzione del governo imperiale di attribuire regolarmente la cittadinanza ai *dediticii* insediati nel territorio delle *provinciae* frontaliere.

<sup>106</sup> Ai liberti latini parrebbe alludere anche Salvianus *Ad ecclesiam* 3.7.34 (ed. G. Lagarrigue): *quasi Latinos iubes esse libertos, ut vivant scilicet quasi ingenui et moriantur ut servi*. Cfr. Gai 3.56. Una valutazione complessiva dei capitoli 6 e 7 del terzo libro *Ad ecclesiam* impone, però, di riferire la frase *moriuntur ut servi* non ai *Latini Iuniani*, ma ai figli che appartengono a un ordine religioso. Cfr., a questo proposito, E. Nicosia, 'Moriuntur ut servi'? *Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei 'Latini Iuniani'*, in *Philia. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 1829-1845. Ma vedi C. Masi Doria, *La 'Latinitas Iuniana'. Aspetti patrimoniali*, in *Gerion* 36.2, 2018, 555-571, in part. 566 ha opportunamente rilevato che il centro dell'interesse di Salviano sta nel rappresentare la condizione dei figli religiosi, ma lo fa attraverso il riferimento ai Iuniani. Il termine *quasi* è strumento di assimilazione che serve a costruire l'analogia tra forme diverse.

<sup>107</sup> R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991; un quadro, soprattutto storico, su questa compilazione nel volume di M. Rouche, B. Dumézil (éd.), *Le bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil*, Paris 2009.

<sup>108</sup> Vedi, a tal riguardo, I. Ruggiero, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, in *KOINΩNIA* 41, 2017, 461 ss.

Questo caso<sup>109</sup> attesta l'esistenza di famiglie nelle quali, a volte per più d'una generazione, si perpetuò la deteriore condizione di Latino. Non è vero allora, come sostengono il Catalano e il Barbero, che l'Editto di Caracalla, «con l'assunzione di un criterio 'spaziale', a integrazione di quello 'personale'» avrebbe capovolto «il rapporto tra 'cittadinanza' e 'non cittadinanza'». Anche l'asserzione, secondo la quale sarebbero scomparsi i registri nei quali annotare i nomi dei nuovi cittadini, suscita qualche perplessità. Le affrancazioni degli schiavi furono senz'altro numerose in età tardoantica e sopravvissero, per secoli, la *manumissio vindicta* e la *manumissio testamento*<sup>110</sup>. Anzi Costantino, nell'istituire la *manumissio in ecclesia*<sup>111</sup>, conferì a chi fosse stato così affrancato la *civitas Romana*, cui, evidentemente, si attribuiva, tanto più nel caso degli ex schiavi, un grande rilievo, in primo luogo per ragioni patrimoniali. Inoltre, a ben vedere, il *caput* 3 della *formula* d'Alvernia<sup>112</sup> d'età merovingica presuppone – benché sia databile agli inizi del secolo VIII – l'esistenza di un archetipo più antico, forse elaborato nel corso del VI<sup>113</sup>, quando si distingueva ancor nettamente la condizione dei *liberti Latini* e

<sup>109</sup> Che va confrontato con *Paul. Sent.* 2.21a.1 – *Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla* – in tema di *senatusconsultum Claudianum*. Ma questo testo proviene dai *codices aucti*. Essi contengono *sententiae* non accolte nella versione ufficiale della *lex Romana Visigothorum*, ma aggiunte successivamente: I. Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, 88-89, nota 30.

<sup>110</sup> K. Harper, *Slavery in the Late Roman World AD 275 - 425*, Cambridge 2011, 463 ss.

<sup>111</sup> Al classico volume di F. Fabbrini, *La manumissio in ecclesia*, Milano 1965, occorre aggiungere S. Calderone, *Intorno ai problemi della 'manumissio in ecclesia'*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, IV, Torino 1971, 377-397; A. Maiuri, *Tra diritto e religione: l'istituto della 'manumissio in ecclesia' nelle fonti giuridiche e nei canoni conciliari*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 78.1, 2012, 125-154, e, infine, il prezioso contributo di G. Barone-Adesi, *Istanze servili alle 'libertates': alle origini della disciplina costantiniana "de his qui in ecclesiis manumittuntur"*, in *IAH.* 5, 2013, 89-120.

<sup>112</sup> *MGH. Formulae Merovingici et Karolini aevi, Formulae Arvernenses* (Zeumer, Hannover 1886) 3, l. 13, p. 30. *Quicquid persona aut religiosi de eorum mancipia, data libertate, conferre voluerit, secundum legem Romanam hoc facere potest, id est Latina, doliitia et cives Romana. (...)*. Cfr. inoltre, quantunque alludano soltanto alla *civitas Romana* e all'*ingenuitas*, *ibid.* 4, p. 30; *Formulae Turonenses* 12, p. 141; *Formulae Bituricensis* 9, p. 172; *Formulae Salicae Merkelianae* 13, p. 246; *ibid.* 44, p. 257; *Formulae codicis Laudunensis* 14, p. 518. Vd. anche *Formulae Imperiales* 33, 35; *Formulae Augienses* 42; *Formulae Sangallanses miscellaneae* 6; *Formulae Visigothicae* 3, 5. A tal riguardo vd. A. Rio, *Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Age. Frankish Formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009, 80 s.; A. Jeannin, '*Vigor actorum*'. *La mise en forme romanisante de la pratique*, in *Une histoire juridique de l'Occident* cit. 290-294.

<sup>113</sup> F.K. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, II, Heidelberg 1816, 128-132, sostiene che gli autori di questo formulario avrebbero avuto presente, in questo caso, *Epitome Gai* 1.1: (...) *quia liberti aut cives Romani sunt, aut Latini aut dediticii*, nonché *Epitome Iuliani* const. 72, cap. 258.



*dediticii* da quella dei liberti *cives Romani*, soprattutto perché le *manumissiones*, in primo luogo quelle che conferivano la cittadinanza romana, dovevano essere puntualmente registrate negli *acta* municipali<sup>114</sup>. Nessun silenzio delle fonti sullo specifico problema della *civitas Romana* può essere addotto a prova o a sostegno del fatto che, nel V secolo d.C., sarebbe scomparsa la nozione stessa di *peregrinitas*. In altri termini concludere che, in epoca tardoantica (ancora alla fine del IV secolo o agli inizi del V), si percepisse la *constitutio Antoniniana* «come un'estensione della cittadinanza a chiunque venisse a vivere nell'impero e si sottomettesse all'autorità imperiale»<sup>115</sup> risulta, a mio giudizio, azzardato<sup>116</sup>.

Ma vi è di più, molto di più. Un eccezionale documento sull'insegnamento del diritto in Occidente – l'*interpretatio Gai Institutionum Augustodunensis*<sup>117</sup> – preserva – a dispetto delle sue ampie lacune – un'interessante digressione sul diritto vigente in tema di cittadinanza nel IV secolo e, forse, ancora agli inizi del V, che smentisce gran parte delle congetture formulate da Pierangelo Catalano, Ralph Mathisen e Alessandro Barbero. Si tratta, come tutti sappiamo, di una parafrasi che non conosce altro che il testo gaiano di base. Ma questo frammento, nel restituirci la *vox magistra*<sup>118</sup>, la voce di un a noi ignoto insegnante gallo-romano, ci fa intendere come gran parte del diritto elaborato in età adrianea e antonina fosse ancora applicato nell'Impero tardoantico alla fine del IV secolo. Composto verosimilmente prima dei grandi sommovimenti di popoli di quello successivo<sup>119</sup>, esso fornisce,

<sup>114</sup> In effetti, in età tardoantica, la *manumissio in ecclesia* è il solo atto attributivo della *civitas Romana*, il cui compimento non si sottometta al controllo delle autorità normalmente competenti, ossia, nelle province, le curie municipali: cfr. R. Ganghoffer, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris 1963, 143 s. In un documento dell'Italia bizantina, il rituale seguito nel corso della cerimonia di affrancamento (una *manumissio in ecclesia*), celebrava ancora l'acquisto della cittadinanza romana: ἐλεύθερος, παντελεύθερος, καὶ πολίτης τῶν Ῥωμαίων: F. Fabbrini, *Un nuovo documento relativo alla 'manumissio in ecclesia'*, in *RAL*, Cl. Sc. Mor. - Stor. - Fil., serie VIII, 16, 1961, 223, Tav. I. Sul punto, S. Esders, *Early Medieval Use of Late Antique Legal Texts: The Case of the 'manumissio in ecclesia'*, in O. Kano (éd.), *Configuration du texte en histoire. Proceedings of the Twelfth International Conference on Studies for Integrated Text Science*, Nagoya 2012, 54-66, in part. 60 ss.; A. Rio, *Slavery after Rome 500-1100*, Oxford 2017, 75 ss. Quanto a questa forma di affrancazione, Ludovico il Pio (814-840) fissò alcune linee guida per la redazione del *libellus manumissionis*, al fine di garantire gli schiavi liberati, evitando che gli ex padroni avanzassero pretese nei loro confronti: cfr. *Capitulare ecclesiasticum (Capitularia regum Francorum)*, ed. A. Boretius) 2 voll., *MGH Leges* II, Hannover 1883, no. 138 (c. 818/19), I, 276-277.

<sup>115</sup> Barbero, *Barbari* cit. 47.

<sup>116</sup> Così Catalano, *'Ius Romanum'* cit. 544.

<sup>117</sup> J.-D. Rodríguez Martín, *Fragmenta Augustodunensia*, Granada 1998, 123-135.

<sup>118</sup> Cfr. *C. Omnem* 1.

<sup>119</sup> *Fragm. August. 1-5: Liberi, qui cum patre inpetrauerunt Romanam civitatem propter patris petitionem, cives Romani sunt non propter patris condicionem, sed propter beneficium principis, nam, nisi modo imperator indulisset, peregrini essent. Quid si solus pater inpetrauit civitatem Romanam?*

a mio parere, sicuri indizi sulla persistenza in vita dei procedimenti di conferimento della cittadinanza. Il Maestro si soffermava, in particolare, su alcuni specifici problemi tecnici. E, in effetti, ai nostri occhi le sue precisazioni assumono un senso definito solo se si procede dal presupposto che, alla fine del IV secolo, i *peregrini* sollecitassero ancora, come in passato, il ‘dono’ della *civitas*. Si poneva, in primo luogo, il problema dei figli. Si distinguevano da quelli in vita i nascituri. I primi, se puberi, potevano allegare alla richiesta del padre la propria. Al contrario, per gli impuberi se ne doveva presentare una specifica. Inoltre, nel caso del nascituro, se egli era figlio di una *mulier* che avesse già proposta la propria, una domanda ulteriore sarebbe apparsa, quanto al conferimento della cittadinanza, senza dubbio superflua, dal momento che concepito in assenza di *conubium*, il nascituro avreb-

*non liberi sunt cives Romani, nisi specialiter dicat: 'peto ut <per rescriptum speciale> michi et liberis meis civitatem deferre dignemini'. <cui si imperator indulserit, fient> etiam liberi cives Romani. Ergo vides quod se... civit...t eor... eg... civit...tionis... propter patris condicionem cives Romani sunt...r... imperiali...ndum qui... debet... re iste patere... civitatem Romanam specialiter debet petere..... eum... potest... fiet...e... ad be... m... le be... tur ab imperatore... beneficium trib...r..... dare, sed tamen e... cadunt..... speciale ius le... per... pater et sibi et liberis civitatem Romanam petit... sibi et liberis beneficium vl... liberi in potestate... nam quod isti liberi C... iuris... patri adquisiverunt... in potestate... us et velit h... te...p...re... revertitur pera... vel omnis rediga... hoc... ab imperatore... causa cogni... tr... cipit... beneficium...s u prae... id...dere... puberes possunt... videtis illu... su... ab... praeses..... tatis... et...q... in... tatem iudic... ibi in...e an hoc expediat... quaeritur... re quaerit ipsam personam... habere in potestate, ut bona eorum consumat et ita aut concedit aut negat. <Sequitur> ut illud tractemus: peregrinus et sibi et uxori suae peregrinae petit civitatem Romanam. nunc quaeritur an specialiter debeat petere, ut etiam filius, qui nascitur, civis Romanus sit. hoc non est necesse: nam diximus, quod si eo tempore, quo parit mulier, civia est Romana et maritus, qui nascitur, civis Romanus erit. Quid ergo petet? diximus quod civis Romanus nascitur non secundum rescriptum, sed secundum tenorem senatusconsulti: ideo specialiter debet petere, ut is qui nascitur in potestate eius sit, non debet petere ei civitatem Romanam; non enim civitate ipsa habebit natos in potestate. Cfr. Gai 1.93-94: a tal riguardo, da ultimo, Palma, *Civitas Romana* cit. 48 ss. In ogni caso l’editto di Adriano (§ 93) va letto non soltanto sulla scorta di più o meno vaghi riferimenti di carattere ideologico, ma anche sullo sfondo di una serie di problemi concreti inerenti alla trasmissione dei patrimoni, che coinvolgevano regolarmente i membri delle aristocrazie e, dunque, anche le *élites* locali sovente gratificate, nei primi decenni del II secolo, dal conferimento della *civitas Romana*. A tal riguardo, lo scrupolo adrianeo, nel concedere ai nuovi cittadini la *patria potestas*, per esempio potrebbe dipendere, tra le altre cose, dall’urgenza – che si doveva proporre di frequente a quei tempi – di impedire che un figlio, erede di sua madre, fosse costretto, una volta sottoposto alla potestà del suo *parens*, a suddividere, alla morte di questi, i propri beni con i figli di secondo letto. In effetti, se si esamina la casistica giurisprudenziale di età imperiale (sul punto M. Humbert, *Le remariage à Rome. Étude d’histoire juridique et sociale*, Milano 1972, in part. 224 ss.) ci rendiamo immediatamente conto che la *condicio emancipationis* (cfr. anche, quanto alle fonti letterarie, Suet. *Vitell.* 6) era, quasi regolarmente, determinata dall’iniziativa delle madri (D. 5.3.18 [Scaev. 3 *dig.*]; D. 29.7.6 pr. [Marc. 7 *inst.*]; D. 26.5.21.1 [Mod. 1 *excus.*]; D. 35.1.70 [Pap. 16 *quaest.*]; C. 6.25.3 [a. 226]; C. 8.54.5 [a. 294]; cfr. anche D. 36.1.52[50] [Pap. 11 *quaest.*]; Coppola Bisazza, *Qualche riflessione* cit. 87 s.); opportuna la lettura, a tal riguardo, di Y. Thomas, *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, trad. it. Macerata 2023, 119 ss.*

be acquistato la cittadinanza della madre al momento del parto. Sicché il *pater*, per ottenere la *potestas* sul proprio figlio, doveva comunque cautelarsi, impetrandolo a tal riguardo dall'imperatore la concessione di uno speciale beneficio. Non conoscendo, purtroppo, il tenore normativo del senatoconsulto d'età adrianea<sup>120</sup> ricordato dal Maestro di Autun, il suo ragionamento almeno in parte ci sfugge. Sebbene sia legittimo dubitare che la prassi attestata dai *Fragmenta* di Augustodunum riguardasse, nel IV o agli inizi del V secolo, esclusivamente gli ufficiali di origine barbarica degli *auxilia* delle *scolae palatinae*, è però certo – come, pochi anni or sono, ha opportunamente osservato, tra gli altri, anche Soazick Kerneis<sup>121</sup> – che qui (Fragm. August. 1-5), diversamente dalla breve sezione dedicata al *ius Latii* (Fragm. August. 6-8<sup>122</sup>), l'*interpretatio* non indugia su una digressione di carattere meramente storico. Al contrario il dispositivo normativo, descritto in questa parafrasi, parrebbe ancora vigente nelle *Galliae* d'età tardoantica, prima dalla rottura del *limes* renano alle soglie del 407 d.C.<sup>123</sup>. Lo schema definito dal Maestro, nei §§ 1-5, trova perfino qualche termine di confronto nei presupposti normativi che avevano regolato, almeno fino al 306<sup>124</sup>, il rilascio di alcuni *diplomata militaria*. Non entro nei dettagli. Mi limito a sottolineare che la finzione utilizzata negli atti di conferimento della cittadinanza, secondo le regole d'età adrianea ricordate dal Maestro, doveva esser, almeno in parte, simile a quella che si legge nei *diplomata* dei veterani delle coorti urbane (pretoriani e urbaniciani: *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*)<sup>125</sup>, sì da permettere l'acquisto della *patria potestas* sui figli già nati o già concepiti. Invero soltanto in base a una finzione si poteva attribuire, retroattivamente, al *parens* la potestà sul proprio figlio naturale: e, in effetti, va tenuto conto del fatto che esclusivamente dopo il conferimento a *vir* e *uxor* della cittadinanza la loro unione si conforma al *ius Romanorum*, sì da rientrare nel novero delle *iustae nuptiae*.

Al contrario, quando il Maestro si sofferma su istituti che non trovano più alcun riscontro nell'ordinamento vigente, egli abbandona il tempo presente e inizia a utilizzare l'imperfetto:

<sup>120</sup> Da identificare, probabilmente, con quello citato in più d'una occasione da Gaio: 1.30, 1.77, 1.80, 1.81; cfr. anche *Tit. Ulp.* 3.3.

<sup>121</sup> S. Kerneis, *Dans une école de Gaule. La leçon du maître d'Autun*, in Chr. Lauranson-Rosaz, D. Deroussin (éd.), *Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès, La Mémoire du droit*, Paris 2014, 397-416.

<sup>122</sup> Cfr. Gai 1.95-96.

<sup>123</sup> Su questi eventi un classico della più recente storiografia anglosassone: P. Heather, *La caduta dell'Impero romano. Una nuova storia*, trad. it. Milano 2006, in part. 240 ss.

<sup>124</sup> *Infra*, nt. 138.

<sup>125</sup> Da ultimo, con ampio corredo di bibl., Castagnino, *I diplomata militaria* cit. in part. 126 ss., in part. 130 ss.

Fragm. August. 6-8: *Peregrini aut specialiter petebant ab imperatore civitatem Romanam, aut generali beneficio perveniebant ad civitatem Romanam. generale beneficium, quod postulabant peregrini, ius Latii dicebatur. cum ex Latio origo civium Romanorum duceretur, ideo ius latii dictum est ius civitates Romanae. 7. Interdum populus Romanus vel imperator deferebat civitati ius Latii. hoc autem dicebatur ius Latii minoris, ius Latii maioris. interdum dicebat populus: 'deferimus illi civitati ius Latii maioris'. si dicebat ius Latii maioris, statim qui in magistratu erant positi vel in honore aliquo, perveniebant ad civitatem Romanam, qui erant in magistratu vel in aliquo honore positi. 8. Ergo intererat inter beneficium speciale et generale, quo ius Latii deferabatur, quod ubi speciale beneficium petebatur... nisi specialiter etiam petitum fuisset ut essent liberi in potestate; si autem ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant in potestate.*

Al di là dei tanti problemi che pone la lettura di questo brano e, in particolare, delle parole *si dicebat ius Latii maioris* (nel § 7) che parrebbero limitare l'acquisto della cittadinanza ai soli magistrati delle città cui il principe o il *populus* avessero conferito il *Latium maius*<sup>126</sup>, subito si percepisce come il discorso del Maestro, nel suo insieme, assuma un senso compiuto esclusivamente se si tiene conto del fatto che, mentre l'istituto del *ius Latii* aveva perso, dopo il 212, ogni rilievo a maggior ragione nella prassi, così non era, viceversa, per le forme di acquisto viritane della cittadinanza<sup>127</sup>.

La contestuale presenza di *milites* stranieri e romani nell'esercito imperiale tardoantico è un dato di fatto attestato da una congerie di testimonianze e, in primo luogo, per la sua icasticità da un brano dell'*epistula* di Giuliano l'Apostata agli Ateniesi<sup>128</sup>. Principale, se non unica, via di accesso dei barbari alla cittadinanza romana rimase, anche nel IV secolo, il servizio militare, innanzi tutto quello prestato in determinate unità dell'esercito imperiale.

Quanto all'espansione del *ius civitatis* dopo la fine dell'età tetrarchica, la posizione definitiva, a suo tempo, da Émilienne Demougeot<sup>129</sup> appare ancor oggi, in linea generale, quella più persuasiva. Benché il reclutamento non rappresentasse più, come in età medio-imperiale, la *pépinière* della cittadinanza, gli ufficiali barbari, in primo luogo quelli degli *auxilia* palatini, erano ancora inquadri nei

<sup>126</sup> Un'asserzione smentita, sul piano storico, dalla *lex Salpensana: R. Ut magistratus civitatem Romanam consequantur*. c. XXI. Cfr. Gai 1.96. Sul *ius Latii* F. Lamberti, *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in *Gerión* 36.2, 2018, 463-480.

<sup>127</sup> Come emerge – mi ripeto – dai §§ 1-5 dei *Fragm. August.*

<sup>128</sup> Iul. Ep. ad Athen. 285: cfr., in particolare, le parole ἄνδρες στρατιῶται καὶ ξένοι καὶ πολῖται, μὴ προδοῦτε τὸν αὐτοκράτορα «soldati e stranieri e cittadini non tradite l'imperatore».

<sup>129</sup> É. Demougeot, *Restrictions à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IV<sup>e</sup> siècle*, in *Ktéma* 6, 1981, 381 ss.

ranghi della *civitas*. Lo si può verificare anche alla luce dei dati che emergono dagli epitaffi funerari del cimitero militare di Concordia: i Flavii sono soprattutto *senatores*, *biarchi*, *centenarii*, *ducenarii* e *praepositi*. Tra i soldati semplici soltanto Flavius Abruna dell'*auxilium* dei *Bataves Seniores* e Flavius Dassiolus dell'*auxilium* dei *Mattiaci Seniores* parrebbero cittadini<sup>130</sup>.

Erano *cives*, inoltre, i legionari palatini in cima alla lista della *Notitia Dignitatum*<sup>131</sup>; *peregrini*, invece, i *milites* inquadrati negli *auxilia palatina*. È arduo, non di meno, individuare riscontri che permettano di stabilire come le reclute acquistassero la *civitas*, qualora già non rientrassero nel novero dei cittadini<sup>132</sup>.

Procedendo dal corretto presupposto che, quanto meno fino al 382, il reclutamento di Franchi, di Alamanni, di Alani, di Sarmati e di altre popolazioni delle pianure transdanubiane, come i Goti, nelle forze militari romane<sup>133</sup> non avvenisse sulla base di *foedera* e che, anche quando un trattato fosse stato stipulato, esso si basasse sostanzialmente e formalmente sulla sudditanza a Roma della controparte *foederata*<sup>134</sup>, Émilienne Demougeot<sup>135</sup> ha sostenuto che fu l'esercito dei *comitatenses*, largamente privilegiato rispetto ai *ripenses* (o *limitanei*), a permettere almeno a un certo numero di questi *milites peregrini* di divenire cittadini. Esposte queste premesse generali, non riesco, tuttavia, a condividere la sua interpretazione di C.Th. 7.20.4<sup>136</sup>.

Émilienne Demougeot si è chiesta se i *barbari peregrini*, che combattevano negli *auxilia* e nelle legioni, ricevessero, al pari dei peregrini degli *auxilia* e dei *numeri* del principato, la cittadinanza al momento dell'*honesta missio*<sup>137</sup>. A suo giudizio, in mancanza dell'*ausilio* dei *diplomata* (il cui rilascio anche per le coorti pretorie ebbe termine entro il 312: l'ultimo pervenutoci è, in effetti, del 306<sup>138</sup>), dovremmo servirci di un differente criterio di analisi, prestando attenzione al contenuto della *constitutio* di Costantino del 325 tramandata in CTh.

<sup>130</sup> CIL. V 8744, CIL. V 8750; CIL V 8754. Si tengano presente anche CIL. V 4369 (Fl. Higgs); ILS. 2777 (Fl. Baudio); CIL. III 7494 (Fl. Stercorico); A. Aricescu, *The Army in Roman Dobroudja*, Oxford 1980 66; A. Chauvot, *Opinions romaines face aux Barbares au IV<sup>e</sup> siècle apr. J.-C.*, Paris 1998, 156, 159, 171; Barbero, *Barbari* cit. 154.

<sup>131</sup> *Not. Dign. Occ.* [Seeck] 5, 144-156; 5, 157-222: per i primi cfr., in part., *Ioviani e Herculiani*.

<sup>132</sup> Poly, *Le premier roi des Francs* cit. 113.

<sup>133</sup> Particolarmente intenso, nel caso dei primi, negli *auxilia* di fanti, nelle *vexillationes* di *equites* in quello dei secondi.

<sup>134</sup> Così come, probabilmente, accadrà dopo la catastrofe di Adrianopoli, a séguito delle decisioni di Graziano e di Teodosio in una situazione d'estrema emergenza.

<sup>135</sup> Demougeot, *Restrictions* cit. in part. 383.

<sup>136</sup> Demougeot, *Restrictions* cit. in part. 383.

<sup>137</sup> Demougeot, *Le 'conubium' et la citoyenneté conférée aux soldats barbares du Bas-empire, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1633-1643, in part. 1636 ss.

<sup>138</sup> Castagnino, *I diplomata militaria* cit. 152 ss.

7.20.4<sup>139</sup>. Proprio perché i veterani dei *comitatenses* e dei *ripenses* parrebbero esenti, dopo la *missio*, per un solo *caput*, il proprio<sup>140</sup>, Émilienne Demougeot ha sostenuto che esso, unico e personale – non estendendosi né alla moglie, né ai genitori, né ai figli –, avrebbe rappresentato una reminescenza delle medesime restrizioni previste, nel II secolo, alle concessioni del diritto di cittadinanza per i veterani di certi corpi, *Mauri equites* (120 / 138-161 ca.) e *Palmyreni* (120 / 126), ai quali non si conferiva, insieme con la cittadinanza, il *ius conubii* con quelle donne *peregrinae* che per prime avessero preso in moglie<sup>141</sup>. Pertanto – se diamo credito a tale analogia proposta dalla studiosa francese – nel IV secolo, il *caput* personale, dopo venti anni di servizio, avrebbe implicitamente indicato che i veterani barbari, naturalizzati al momento del congedo, non potevano generare, a loro volta, cittadini: a meno che, ovviamente, essi non si unissero in matrimonio con donne romane<sup>142</sup>. Ma, in realtà, come ha pun-

<sup>139</sup> I privilegi fiscali attribuiti ai *milites* risultano più o meno generosi a seconda che essi prestino servizio tra i *comitatenses*, i *ripenses*, i *protectores*, ovvero tra gli *alares* e i *cohortales*. Sovente la storiografia ha connesso questa costituzione con l'organizzazione militare definita da Costantino, in base al presupposto che essa, almeno inizialmente, doveva coincidere con la ripartizione delle truppe descritta da Imp. Constantinus ad Maximum (praefectum) u(rbi) C.Th. 7.20.4: *Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. 1. Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capituli frui excusatione praecipimus. 2. Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capituli fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur. 3. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capituli excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet (17 giugno 325).*

<sup>140</sup> Demougeot, *Le 'conubium'* cit. 1637.

<sup>141</sup> Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine* cit. 347 ss., in part. 357 ss.

<sup>142</sup> Non riesco, però, a comprendere cosa intenda dire la Demougeot, *Le 'conubium'* cit. 1638, quando parla di una cittadinanza concessa senza *conubium*. Il *ius conubii*, in quanto specifico privilegio (attestato dai *diplomata militaria*), è necessario per unirsi in matrimonio con una *peregrina* o con una *Latina Iuniana*. Tra due *cives Romani* esso esiste per statuto, a meno che una *lex* (*lex Iulia de maritandis ordinibus*), i *mandata principum* o la *disciplina militum* vietino espressamente determinate unioni o interdicano, così come ai soldati prima del 197 d.C., la facoltà di sposarsi: S.E. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235). Law and Family in Imperial Army*, Leiden - Boston - Köln 2001, 22 ss.

tualmente dimostrato Jean-Michel Carrié<sup>143</sup>, i corpi elencati in C.Th. 7.20.4 non propongono alcun rapporto con la nuova definizione statutaria dell'esercito costantiniano, creata dopo l'istituzione dei *magistri militum*, ossia a qualche anno di distanza dall'emanazione di C.Th. 7.20.4. I *comitatenses* ricordati in questo testo si identificavano, invero, con i *comitatus* tetrarchici, vale a dire con corpi costituiti con vessillazioni distaccate da altre unità-madri in occasione di questa o quella *expeditio*. L'espressione *ripenses*, dal canto suo, indica quelle legioni o parti di legioni non innestate nei *comitatus* imperiali e conservate a presidio degli acquartieramenti provinciali. Quanto ai veterani, la disciplina stabilita dalla *constitutio* risulta, dunque, tutt'altro che univoca. Anzi al contrario, proprio perché quel che Émilienne Demougeot intendeva trarre dall'analisi di C.Th. 7.20.4 a sostegno delle sue ipotesi, è decisamente smentito dalle indagini più recenti sull'esercito di età tardoantica, occorre concludere che – una volta ammesso che sia stato pur sempre l'esercito la principale via di accesso dei *barbari* alla *civitas* nel corso del IV secolo – ben poco sappiamo sulle forme e sui tempi del suo conferimento ai *milites* di origine germanica, gotica<sup>144</sup> o iranica congedati con onore e ai loro familiari.

Valerio Marotta  
Università di Pavia  
valerio.marotta@unipv.it

<sup>143</sup> J.-M. Carrié, *Constantin continuateur et liquidateur de l'expérience tétrarchique*, in *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno internazionale di studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, (Messina, 29-30 ottobre 2014), Bari 2016, 74 ss., in part. 82 ss.; F. Castagnino, *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana*, in *AARC. 24 (Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella Tarda Antichità. In onore di Maria Campolunghi)*, 2021, 183-206, in part. 188 ss.

<sup>144</sup> Dai loro contemporanei i Goti (e gli altri Germani orientali sovente chiamati anch'essi Goti, così, per esempio, in Procopio,) non erano neppure considerati Germani, tanto da essere nettamente distinti dai Germani occidentali (in *primis* Franchi, Alamanni, Svevi): basti ricordare, a tal riguardo, *le Res Gestae divi Saporis* ll. 6-7 (A. Maricq, *Classica et Orientalia. 5. Res Gestae Divi Saporis*, in *Syria* 35.3/4, 1958, 295-360, in part. 306 s.), nella quale il Re persiano, celebrando la sua discussa (dalla storiografia) vittoria su Gordiano III, distingue la 'stirpe dei Goti' dalla 'stirpe dei Germani'. In altre parole, ciò vuol dire che, come tale, un'unità germanica non esisteva: né culturale, né linguistica, né tanto meno etnica. Infatti, oltre a fornire i loro dèi e i loro miti, i nomadi iranici (i Sarmati e gli Alani) e turco-mongoli (gli Unni, i quali per oltre ottanta anni dominarono gli Ostrogoti) contribuirono certo a integrare anche il patrimonio genetico dei Germani orientali: un primo quadro in S. Gasparri, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni tra Antichità e Medioevo*, Roma 1997, in part. 80.

